



DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/01

Agg. n°	Approvato il	Da (Organo dirigente)	Variazioni riportate rispetto alla precedente versione
0	23/03/2018	Consiglio di Amministrazione	Adozione Modello
1	29/03/2021	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento del Modello
2	15/05/2024	Consiglio di Amministrazione	Nuova edizione del Modello

Sommario

<i>A. PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE.....</i>	<i>3</i>
<i>B. REATI PRESUPPOSTO.....</i>	<i>5</i>
<i>C. LINEE GUIDA.....</i>	<i>16</i>
<i>D. L'ENTE</i>	<i>17</i>
<i>E. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO.....</i>	<i>19</i>
<i>F. ATTIVITÀ SENSIBILI.....</i>	<i>20</i>
<i>G. L'ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI. REATI CONFIGURABILI IN CONCRETO.</i>	<i>31</i>
<i>H. LA RESPONSABILITA' DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE.....</i>	<i>55</i>
<i>I. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.....</i>	<i>62</i>
<i>L. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>64</i>
<i>M. SISTEMA DISCIPLINARE.....</i>	<i>68</i>
<i>N. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</i>	<i>70</i>
<i>O. CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE IN SINTESI:</i>	<i>71</i>

A. PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE.

Il d.lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, in fine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato o che abbiano dimostrato un interesse nella loro commissione.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria: per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Giova precisare che quando ci si riferisce alla commissione di reati, che ovviamente devono essere realizzati da una o più persone fisiche, ci si riferisce non genericamente a qualsiasi reato, ma soltanto a quei reati previsti specificamente dal d. lgs. n. 231/2001, agli artt. 24 e ss; catalogo di reati soggetto a continue aggiunte e modifiche richiedendo un costante aggiornamento.

Gli artt. 6 e 7 del medesimo decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo* (i “*Modelli*”) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti pena ivi considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un *organo di controllo interno all’ente* (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curarne l’aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- introdurre uno specifico sistema di segnalazione (c.d. *Wistelblowing*) che, al 2024, dovrà operare in sinergia con l’omonimo strumento di segnalazione introdotto dal Decreto 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 r. come meglio specificato dall’art. 6, n°2-bis, infatti: I modelli 231 devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

È opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

B. REATI PRESUPPOSTO.

Qui esposti nell'ordine degli articoli 24 e ss decreto 231-2001. I medesimi reati sono indicati in maggior dettaglio nella parte speciale.

Ultimi provvedimenti di rilievo inseriti (aggiornato alla data del 10 febbraio 2024):

- **Legge n. 6 del 22 gennaio 2024.** Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. Modifiche del testo del comma tre dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.lgs. 231/01.
- **Legge n. 206 del 27 dicembre 2023.** Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Modifica del testo dell'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231.
- **L. 137 del 9 ottobre 2023,** modificazione in sede di conversione del d.L. 105 del 10 agosto 2023, che ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto dell'art. 24, i reati di cui agli articoli 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
Ha inoltre modificato la disciplina dell'art. 25 octies-1, **con** la modifica del comma 3 e della rubrica, e l'introduzione del comma 2 bis che ora prevede espresso riferimento all'art.512-bis del c.p. ora sanzionato con pena pecuniaria da 250 a 600 quote (trasferimento fraudolento di valori) da cui l'aggiunta della relativa dizione in rubrica.
- **D. lgs. 19 del 2 marzo 2023.** Ha introdotto la lettera 5-ter nell'articolo 25-ter, che ora dispone: *“per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019\2121 la sanzione pecuniaria dal 50 a 300 quote”*.
- **D. lgs. 156 del 4 ottobre 2022:** ha modificato l'art. 25-quindecies, introducendo il comma 1-bis che ora prevede una pena pecuniaria sino a 400 quote per i reati di cui agli articoli 4, 5 e 10-quater del D.lgs. 74 del 2000 in tema di reati tributari, quando *“sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”*.

- **L. 22 del 9 marzo 2022** (in vigore dal 23-3-2023). Ha introdotto nell'elenco dei reati presupposto gli articoli *25-septies-decies* e *25-duodevicies*, in tema di delitti contro il patrimonio culturale e in tema di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*sexies* c.p., e 518-*terdecies* c.p.)
- **D. lgs. 75 del 14 luglio 2020**. Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (20G00091) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020. Introduzione dell'art. *25-sexdecies* in tema di contrabbando.
- **L. 3 gennaio 2019 n. 3**, (misure di contrasto dei reati contro la P.A.) in G.U., Serie generale, n° 13 del 16-01-2019.
- **L. 19 dicembre 2019, n. 157**, di conversione del d.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. *25 quinquiesdecies* al d. lgs. 231/2001. Concernente la responsabilità per alcuni dei reati tributari disciplinati dal d. lgs. 74 del 2000.

1. **(Art. 24, d. lgs. n. 231/2001). Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; frode nelle pubbliche forniture.**
(Art. modificato L. 161 del 2017 e, dal d. lgs 75 del 2020, che ne ha anche parzialmente mutato la rubrica, e da ultimo, dalla L. 137 del 9 ottobre 2023).
 - *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);*
 - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.);*
 - *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);*
 - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
 - *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
 - *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
 - *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*
 - *Turbata libertà degli incanti (353 c.p.). L. 137 del 9 ottobre 2023.*
 - *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.) L. 137 del 9 ottobre 2023.*
2. **(Art. 24-bis, d. lgs. n. 231/2001). Delitti informatici e trattamento illecito di dati.**
[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008. Modificato dal d. lgs. n. 7 e 8/2016].
 - *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.);*

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. (Art. 24-ter, d. lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata.
[articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. (Art. 25, d. lgs. n. 231/2001). Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso di ufficio. [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 – penultima modifica L. 9 gennaio 2019, n°3 – ultima modifica d. lgs 75 del 2020, che ne ha anche parzialmente mutato la rubrica].

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater) [articolo aggiunto dalla L.n.190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.),
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
- Traffico di influenza illecite. (346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].

5. (Art. 25-bis, d. lgs. n. 231/2001) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

[articolo aggiunto dal d.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal d. lgs. 125/2016].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. (Art. 25-bis.1, d. lgs. n. 231/2001). Delitti contro l'industria e il commercio.

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. (Art. 25-ter, d. lgs. n. 231/2001). Reati societari.

[articolo aggiunto dal d. lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 69/2015, dal d. lgs. 38-2017 e, da ultimo, dalla d. lgs 19 del 2 marzo 2023].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012 modificato D. Lgs, 28 del 2017];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. e 2635-ter c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. 28 del 2017].
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019\2121. [Aggiunto dal d. lgs. 19 del 2 marzo 2023].

8. (Art. 25-quater, d. lgs. n. 231/2001). Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. **(Art. 25-quater.1, d. lgs. n. 231/2001)** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis).

10. **(Art. 25-quinquies, d. lgs. n. 231/2001)** Delitti contro la personalità individuale.
[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

11. **(Art. 25-sexies, d. lgs. n. 231/2001)**. Reati di abuso di mercato.
[articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 – modifiche all'articolo 187 quinquies, apportate dal d.lgs. n. 107-2018].

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

12. **(Art. 25-septies, d. lgs. n. 231/2001)**. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e

della salute sul lavoro. [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 – modificato dalla L. n°3 del 2018].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3. c.p.).

13. **(Art. 25-octies, d. lgs. n. 231/2001).** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio. [Articolo aggiunto dal d. lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14. **(Art. 25-octies 1, d. lgs 231 del 2001).** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. [Aggiunto dalla L. 137 del 9 ottobre 2023, di conversione del d. lgs n°105 del 10 agosto 2023]. Il n°2. Del medesimo articolo, oltre agli articoli del c.p. di seguito indicati fa generico riferimento alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque offende il patrimonio, indicato dal c.p., utilizzando quale discriminazione sanzionatoria la circostanza che i reati prevedano una pena inferiore o superiore ai 10 anni di reclusione.

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

15. **(Art. 25-novies, d. lgs. n. 231/2001).** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. (Art. 25-decies, d. lgs. n. 231/2001). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).

17. (Art. 25-undecies, d. lgs. n. 231/2001). Reati ambientali.

[articolo aggiunto dal d. lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 – modificato ulteriormente d. lgs. n. 21 del 2018 (c.d. riserva di codice) che ha disposto che alcune fattispecie della legge speciale confluissero nel codice penale].

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d. lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d. lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d. lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 260 oggi trasposto nell'art.452 – quaterdecies in esito al d. lgs n°21 del 2018 sulla riserva di codice);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (d. lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (d. lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (d. lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

18. **(Art. 25-duodecies, d. lgs. n. 231/2001).** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. [articolo aggiunto dal d. lgs. n. 109/2012 - modificato dalla legge 161 del 17 ottobre 2017].

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d. lgs. n. 286/1998).

19. **(Art. 25-terdecies, d. lgs.231-2001).** Razzismo e xenofobia.
[articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167 poi soppresso dal d. lgs 21-2018 (riserva di codice) che ne ha disposto il trasferimento nell'art. 604 bis del c.p.].

20. **(Art. 25-quaterdecies, d. lgs 231 del 2001).** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
[articolo aggiunto dalla legge 39 del 2019].

21. **(Art.25-quindecies, d. lgs. 231/2001).** Reati tributari.
[articolo aggiunto dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale). Successiva modifica disposta con il d. lgs 75 del 2020. Ultima modifica introdotta con il d. lgs 156 del 4 ottobre 2022 che ha novato le sanzioni

introducendo il n°1-bis relativo ai reati tributari di cui agli articoli 4, 5 e 10 quater, commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (art. 3, d. lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 8, d. lgs. 74/2000, comma 1);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili. (art. 10, d. lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. (art. 11, d. lgs. 74/2000).

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].

22. (Art. 25 – sexdecies, d. lgs. 231/2001) Contrabbando. (Introdotto con il d. lgs 75 del 2020).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

23. (Art. 25 septiesdecies, d. lgs 231/2001). Delitti contro il patrimonio culturale.

- 518-novies c.p., (Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali);
- 518-ter c.p., (Appropriazione indebita di beni culturali);
- 518-decies c.p., (Importazione illecita di beni culturali);
- 518-undecies c.p., (Uscita o esportazione illecita di beni culturali);
- 518-duodecies c.p., (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- 518-quaterdecies c.p., (Contraffazione di opere d'arte);
- 518-bis c.p., (Furto di beni culturali);
- 518-quater c.p., (Ricettazione di beni culturali);
- 518-octies c.p., (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).

24. (Art. 25 duodevicies, d. lgs 231/2001) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

- 518-sexies c.p., (riciclaggio di opere d'arte);
- 518-terdecies c.p., (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

25. (Art. 12, L. n. 9/2013).

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art.473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.).

26. Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

C. LINEE GUIDA

Ai sensi dell'art. 6, n.3, d. lgs 231/2001, "i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della giustizia".

In data 7 marzo 2002 la Confindustria approvava per la prima volta il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001", poi aggiornate al 31 marzo 2008.

Più di recente, per far fronte alle numerose novazioni normative che hanno riguardato nel tempo il testo di legge, le linee guida di Confindustria sono state nuovamente attualizzate e rivisitate nel giugno 2021.

Le stesse possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d. lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.
- Adozione di adeguate procedure di "Whistleblowing".
- Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma:
- sistemi di controllo e gestione:
- comunicazione al personale e sua formazione.
- Obblighi di comunicazione all'ODV c.d. "reporting"

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- A. Autonomia e indipendenza;
- B. Professionalità;
- C. Continuità di azione.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Tanto premesso, per quanto non espressamente specificato nel presente modello, devono ritenersi operative le procedure operative per come esplicate dalle linee guida "Confindustria" nella versione aggiornata del giugno 2021.

D. L'ENTE SYMPLY Soc.Coop.

La SYMPLY Soc. Coop. ha il seguente oggetto sociale:

La partecipazione a gare e/o appalti pubblici e l'esecuzione in appalto ed in concessione da enti pubblici e privati, da enti statali e locali, a persone giuridiche e fisiche dei sotto indicati servizi:

- *Lavori di facchinaggio, trasporti, carico e scarico, manipolazioni di merci di qualsiasi genere per conto proprio e/o di terzi,*
- *pulizie del sottosuolo, spurgo di pozzetti e caditoie stradali, spurgo pozzi neri, artesiani, pulizia depuratori, trattamento acque e liquami, disostruzione wc e colonne di scarico, prosciugamenti e travasi di acque urbane, agricolo industriale, ecc;*
- *Pulizia in genere di uffici, immobili, negozi, fabbricati, di aree urbane e rustiche, ecc.*

Il campo di applicazione è quello delle imprese di pulizie e facchinaggio.

SYMPLY SOC. COOP.

C.F. 05891081001 - Via Antonio Salandra n. 18 - 00187 Roma (RM)

www.symplyscarl.it

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine, o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, compiere fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo”.

Con provvedimento n. 172/2016 del 25/0//2016, depositato il 12/10/2016, emesso nell'ambito del procedimento n. 2/2014 M.P., il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto la confisca della totalità delle quote e del patrimonio della SYMPLY SOC.COOP., ad oggi, dunque, la società è sottoposta a confisca definitiva,

La SYMPLY Soc.Coop., fa parte, inoltre, del Consorzio Acotras Soc. Coop. a r.l.

Da visura camerale l'organo gestorio è costituito dal Consiglio di Amministrazione, avente a sua volta uno specifico designato come Rappresentante dell'impresa.

La società è dotata di Organo di controllo individuato nel Collegio sindacale.

L'ente appare dotato di procedure operative, preesistenti l'adozione del modello, che pur non essendo focalizzate sulla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto, appaiono tuttavia un presidio iniziale per la retta organizzazione dell'ente.

D.1. ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA/MANSIONARIO

(Per il dettaglio di ruoli ed incarichi e le relative deleghe di funzione si vedano i relativi elaborati denominati “Organigramma” e “Funzionigramma/Mansionario) da ritenersi parte integrante del modello).

Ad oggi la società impiegata circa 123 addetti, di cui, il 96% ricopre mansioni da operaio e il restante 4% ruoli impiegatizi.

Ai fini della mappatura del rischio 231, pertanto, i Dirigenti potranno essere annoverati tra i soggetti “Apicali” di cui all'art.6 del d. lgs 231-2001, mentre i restanti addetti sottoposti alla loro direzione e coordinamento andranno annoverati tra i soggetti subordinati di cui all'art. 7. Tale semplificazione, tuttavia, non esclude che, di volta in volta, non trovino menzione nel modello dei soggetti che, pur rivestendo la qualifica di “Quadri” (dunque ruoli non dirigenziali in senso stretto) oppure eseguendo ruoli impiegatizi, possano ricoprire, in concreto, funzioni tali da renderli assimilabili ai soggetti apicali.

E. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

1. Dichiarazione programmatica.

La SYMPPLY Soc. Coop., è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio organo amministrativo, e dei propri dipendenti (apicali e subordinati) collaboratori e *partner*. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'ente, in conformità con le sue politiche aziendali, ha deciso di dotarsi del presente Modello, ravvisandolo come una risorsa che consenta di implementare la produttività e l'efficienza della società nel pieno rispetto degli standard normativi di piena legalità.

Conseguenzialmente ha istituito l'Organo di Vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il costante e continuativo aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema, non solo consente di beneficiare dell'esimente prevista dal d. lgs. 231/2001, ma costituisce un valido strumento per ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nell'indicata fonte normativa.

Per tali motivi la SYMPPLY Soc. Coop., ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, tanto delle prescrizioni del d. lgs. 231/2001 che delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del d. lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3. Funzione del Modello e punti cardine.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al d. lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle prassi di controllo e verifica contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando esso potrebbe trarne un apparente vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, deve consentire alla SYMPPLY Soc. Coop., di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

4. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. *la mappa delle attività sensibili dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono più facilmente essere commessi i reati previsti dal d. lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;*
2. *l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;*
3. *la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del d. lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;*
4. *il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;*
5. *la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;*
6. *la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi, e ragionevolmente ottenibili;*
7. *l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);*
8. *l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.*
9. *L'adozione di un adeguato strumento di segnalazione di anomalie ed irregolarità (c.d. Whistleblowing) nonché precisi canali di relazione periodica e segnalazione da parte dei soggetti apicali nei confronti dell'OdV.*
10. *La formazione del personale a cominciare dalle funzioni apicali sino alle funzioni subordinate ed ai meri esecutori di semplici mansioni d'opera.*

F. ATTIVITÀ SENSIBILI.

La società SYMPLY Soc.Coop., ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d. lgs. 231/01 anche nella convinzione, che tale strumento - oltre a costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge - possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi etici e deontologici ai quali lo stesso si ispira, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

1 Valutazione dei rischi di reato e analisi delle non conformità

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sotto-processi in cui si articola l'attività dell'ente, al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").

Per la realizzazione di tale mappatura si sono prese le mosse dall'analisi dell'oggetto sociale della SYMPLY Soc. Coop., per come risultante da visura camerale.

2 Oggetto sociale.

La società ha il seguente oggetto sociale:

La partecipazione a gare e/o appalti pubblici e l'esecuzione in appalto ed in concessione da enti pubblici e privati, da enti statali e locali, a persone giuridiche e fisiche dei sotto indicati servizi:

- *Lavori di facchinaggio, trasporti, carico e scarico, manipolazioni di merci di qualsiasi genere per conto proprio e/o di terzi,*
- *pulizie del sottosuolo, spurgo di pozzetti e caditoie stradali, spurgo pozzi neri, artesiani, pulizia depuratori, trattamento acque e liquami, disostruzione wc e colonne di scarico, prosciugamenti e travasi di acque urbane, agricolo industriale, ecc;*
- *Pulizia in genere di uffici, immobili, negozi, fabbricati, di aree urbane e rustiche, ecc.*

Il campo di applicazione è quello delle imprese di pulizie e facchinaggio.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine, o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, compiere fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo”.

Come antecedente precisato nella descrizione dell'Ente, la SYMPLY SOC.COOP., è oggi sottoposta a confisca definitiva.

La SYMPLY Soc.Coop., fa parte, inoltre, del Consorzio Acotras Soc. Coop. a r.l.

3. Individuazione delle principali attività sensibili e macroaree di reati.

Le specifiche dell'attività esercitata, e la temporanea gestione “pubblicistica” dell'ente rendono evidente che i delitti contro la P.A., appaiano essere tra le principali fonti rischio, unitamente alla sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro; la particolarità delle lavorazioni e delle materie prime gestite richiede inoltre che particolare attenzione sia prestata al settore dei reati ambientali in relazione alla gestione degli scarti di lavorazione. Anche altre fattispecie di reato, tuttavia, possono trovare astrattamente condizioni di realizzazione in una realtà societaria complessa come la SYMPLY Soc.Coop..

Le attività nelle quali possono verificarsi fattispecie di reato prodromiche all'interesse o vantaggio dell'Ente possono essere così sintetizzate:

- 1) Gestione di contratti/convenzioni/concessioni con soggetti pubblici;**
- 2) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali e per le attività strumentali a quelle tipiche aziendali;**
- 3) Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;**

- 4) Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 5) Attività relative alla selezione e gestione del personale;
- 6) Approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- 7) Approvvigionamento di beni e servizi mediante affidamento diretto;
- 8) Consulenze e prestazioni professionali;
- 9) Contributi, sponsorizzazioni, liberalità, spese di rappresentanza ed affini;
- 10) Gestione dell'attività di presentazione dell'Azienda al pubblico;
- 11) Gestione delle risorse economiche aziendali;
- 12) Gestione della contabilità aziendale e redazione del Bilancio di Esercizio;
- 13) Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;
- 14) Gestione fiscalità aziendale;
- 15) Gestione dei processi amministrativo - contabili e dei flussi finanziari;
- 16) Gestione dei rapporti con Istituti Bancari ed Enti assicurativi;
- 17) Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di lavoro con clienti pubblici e privati;
- 18) Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- 19) Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;
- 20) Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, amministrativi, giuslavoristici, ecc.);
- 21) Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica;
- 22) Rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.

Pertanto, sulla base dell'analisi svolta sono stati individuati, suddivisi in otto aree, diversi gruppi di reati che, in relazione alla operatività effettiva della SYMPLY Soc.Coop., potrebbero con più

facilità configurarsi, tenuto conto delle attività svolte, delle modalità di gestione e dei settori nei quali la struttura si trova ad operare.

Si individuano schematicamente le seguenti aree:

- I. Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 d. lgs 231);**
Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; frode nelle pubbliche forniture. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (art.25-decies, d. lgs 231)
- II. Reati societari e di abusi di mercato;**
- III. Reati di riciclaggio, auto-riciclaggio, e ricettazione;**
- IV. Reati di omicidio e lesioni personali colpose;**
- V. Reati informatici e in materia di violazione del diritto di autore;**
- VI. Reati ambientali.**
- VII. Reati tributari.**
- VIII. Ulteriori Fattispecie.**

- I. In primo luogo sono stati individuati come astrattamente configurabili i reati contro la pubblica amministrazione e di frode in danno dello Stato (artt. 24 - 25 d. lgs. 231/01, già aggiornati dal d. lgs 75 del 2020 che ha parzialmente novato disciplina e rubrica), da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività erogate dall'Ente che possano implicare relazioni con la Pubblica Amministrazione, ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi, ecc.

Con il detto decreto legge 75 del 2020 nello specifico:

a) all'articolo 24: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»; 2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente

le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.».

b) all'articolo 25: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»; 2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, del quale, tuttavia, dovrebbe intervenire a breve l'espunzione dal codice penale.».

Con la L. 137 del 9 ottobre 2023 sono stati aggiunti all'art. 24 i reati di *Turbata libertà degli incanti*, ex art. 353 c.p., e di *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*, ex art. 353-bis c.p. tali ultimi delitti descritti potrebbero verificarsi nell'esercizio delle attività dell'ente volte alla eventuale fornitura di apparecchiature e servizi nei confronti della P.A. e di strutture militari in particolar modo.

A tale novero, per identità di ambito di tutela, *latu sensu* “pubblicistica”, può essere inclusa la fattispecie di cui all'25-decies, rubricata “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”.

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

- II. Natura evidentemente peculiare quanto all'astratta possibilità di commissione di reati hanno altresì i delitti e le contravvenzioni previsti dal codice civile in materia societaria (ivi compresa la così detta “corruzione tra privati”) e degli abusi di mercato, con particolare riguardo al delitto di aggrottaggio, in virtù del fatto che la SYMPPLY Soc.Coop. non è società quotata in borsa (art. 25-ter ed art.25-sexies d. lgs 231/2001); sempre se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Il Catalogo dei reati presupposto richiamato dall'art. 25-ter è stato recentemente novato dal d. lgs 19 del 2 marzo 2023, che ha incluso la fattispecie di “*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019-2121*”.

Anche in tale caso l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

- III. Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o qualità di provenienza illecita, (art. 25-octies nel d. lgs. 231/2001) disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle fattispecie previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001 ma limitatamente alla loro realizzazione in ambito transnazionale. Il d. lgs. 231/2007 ha reso rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001 i suddetti reati, anche se compiuti in ambito nazionale.

Tale elenco è stato implementato mediante l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, norma che ha introdotto nel codice penale l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Auto-riciclaggio", oltre a modificare l'art. 25-octies del d. lgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).

In particolare al comma 1 dell'art. 25-octies è previsto che *"in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter-1; del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 231/2001). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote"*.

Il comma 2 prevede inoltre che *"nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni"*.

- IV. Sono potenzialmente foriere di rischi le attività sensibili afferenti l'area della gestione della sicurezza del lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di: movimentazione di beni e merci, realizzazioni di bonifica, utilizzazione di prodotti chimici, utilizzazione di automezzi, cisterne, ed attrezzature tecniche quali muletti, carrelli elevatori, autocompattatori, attrezzature per la manutenzione degli impianti; al contatto con sostanze chimiche e biologiche pericolose, all'eventuale esposizione ad agenti fisici.

Tale contesto è statisticamente quello che vede più frequentemente impegnata la responsabilità amministrativa/penale degli enti ex d. lgs 231 del 2001. L'ambito di riferimento normativo è ovviamente quello di cui all'art. 25-septies d. lgs 231/2001, rubricato: *"reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"* come risultante dalla novazione apportata con la legge n°3 del 2018. Le fattispecie penalistiche che trovano rilevanza sono quelle di cui agli artt. 589 e 590 c.3 del C.p. (Omicidio colposo e lesioni personali colpose).

L'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

- V. Sono da considerare reati astrattamente ipotizzabili anche taluni reati informatici, (art. 24-bis d. lgs 231/2001) tenuto conto che l'apparato gestionale della struttura è oramai basato sull'utilizzazione di tecnologie informatiche.

Nella stessa categoria sono affiancati anche i reati che configurano violazioni alle norme sul diritto d'autore (art. 25-novies d. lgs 231/2001). Spesso infatti le condotte di abusiva riproduzione di programmi coperti da *copyright* e simili sono commesse attraverso condotte che configurano reati informatici.

A tale macroarea possono oggi essere aggiunti per affinità sia di ambito che di tecniche e logiche di monitoraggio le fattispecie richiamate dall'art. 25-octies 1, del d. lgs 231, rubricato: "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*" ove sono richiamati i reati di cui agli articoli 493-ter c.p., 493-quater c.p., ed il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p.

- VI. Anche i reati ambientali (art. 25-undecies, d. lgs 231/2001) costituiscono, evidentemente, un raggruppamento di fattispecie da sottoporsi a monitoraggio. Tale inserimento nell'area di rischio della società discende dalla peculiarità delle attività costituenti il "*core business*" nell'oggetto sociale. In particolare modo, quelle richiedenti l'utilizzazione di sostanze e materiali astrattamente tossici ed inquinanti, gestione di rifiuti, smaltimento di residui di produzione, rottami ed in generale di materiali di recupero (vetro, plastica, metalli, legname, imballaggi, ecc.), i quali devono essere poi smaltiti secondo ben precise modalità, in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento dell'ambiente.

La legge n. 68 del 2015 ha previsto l'inserimento dei nuovi delitti ambientali all'interno del d. lgs. 231/2001, così colmando il più rilevante vuoto di tutela che - come abbiamo avuto modo di rilevare - il d. lgs. 121/2011 aveva lasciato sul versante della responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare, vengono ora inseriti tra i reati presupposto: i delitti di disastro e di inquinamento ambientale (anche nella forma colposa); quello di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e, infine, i delitti associativi aggravati dalla circostanza di cui all'art. 452-octies c.p. Ulteriori modifiche alla normativa sono stati da ultimo apportati dal d. lgs. n.21 del 2018.

VII. Recentemente inclusi nel novero dei reati presupposto, sono sicuramente da monitorare con costanza i reati tributari disciplinati dal d. lgs. 74 del 2000, per come novato sul finire del 2019.

Infatti, la riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.lgs. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) ha disposto l'aggiunta all'elenco dei reati presupposto del d. lgs 231 del 2001, del nuovo art. 25 quinquiesdecies.

L'intervento normativo s'innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371).

L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato d. lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, *comma 1*, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, *comma 2-bis*, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d. lgs. 74/2000, *comma 1*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, *comma 2-bis*, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d. lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). c. 3, Legge 13 dicembre 1989, n. 401), la sanzione pecuniaria è contenuta sino a 260 quote.

Il recente decreto legge n°75-2020, da ultimo, ha ulteriormente implementato il catalogo dei reati presupposto. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].

In relazione ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies*, ed in particolar modo in relazione a quelli ritenuti a maggior rischio di possibile verifica, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali volte a migliorare e rendere più efficiente il modello.

VIII. ULTERIORI FATTISPECIE da sottoporre a controllo.

Oltre ai sette gruppi di reati indicati, bisognerà prestare la massima attenzione anche alle seguenti fattispecie di reato:

a. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, d. lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d. lgs. n. 109/2012].

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998); «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio».

b. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Caporalato) (art 603-bis, bis 1, bis 2, 603-ter c.p., inserito con DL 138 del 2012, modificato L. 199 del 29 ottobre 2016).

Con la novella introdotta mediante il disegno di legge approvato in data 18 ottobre 2016 (Senato 2217, Camera dei deputati 4008), il legislatore ha tentato di perfezionare la disciplina del delitto di intermediazione illecita, con l'intento, in realtà conseguito solo marginalmente, di migliorarne la formulazione lessicale e con essa l'efficacia applicativa. Il nuovo art. 603-bis c.p., al primo comma, riscrive la condotta illecita del "caporale", ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità").

Rispetto alla fattispecie preesistente, è introdotta una nuova fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento).

È poi sanzionato il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività d'intermediazione con le modalità sopraindicate. La pena è quella della reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 € per ogni lavoratore reclutato.

Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato - analoga a quella dell'attuale primo comma - caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto.

Il terzo comma riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori.

Rispetto a quanto già previsto è stato aggiunto il pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. È poi precisato che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate (il testo attuale le richiedeva "sistematiche"); che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale. In relazione al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, è soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Quanto alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, è soppresso l'avverbio "particolarmente", da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice. Invariate permangono le aggravanti specifiche ad effetto speciale del reato ora collocate al quarto comma del nuovo art. 603-bis, con l'unica eccezione della terza aggravante ove è ora fatto riferimento ai lavoratori "sfruttati" e non più ai lavoratori "intermediati".

L'articolo 2 del D.L. aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, a disciplina delle attenuanti e della confisca.

L'art. 603-bis.1 predispone (rispetto alla disciplina vigente dell'art. 600-septies.1 relativa a tutti i delitti contro la personalità individuale) una circostanza attenuante specifica, ad effetto speciale, applicabile a tutti i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o per assicurare le prove dei reati, o per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro di somme o altre utilità trasferite. Dunque una riedizione della logica sottesa al 4° comma dell'art. 56 c.p., unita ad un invito premiante alla delazione che, come indicato nei commenti istituzionali, dovrebbe applicarsi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alle indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera. Con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d. lgs. 231/2001. Come noto, la disciplina di cui al d. lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione).

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-*quinquies*); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

c. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).*

d. Contrabbando. (25 – *sex-decies* d. lgs. 231/2001, introdotto con il d. lgs 75 del 2020).

Tale articolo, di recentissima introduzione, dispone che:

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Tale novazione include nel novero dei reati presupposto della responsabilità 231, anche i delitti di contrabbando.

Le fattispecie di cui al DPR 43 del 1973, dovranno essere necessariamente monitorate, specie in relazione all'ipotesi di concreta realizzazione di attività commercio all'ingrosso di energia elettrica e vendita di gas naturale cui l'Ente è abilitato dal 16/09/2009, oltre che per l'eventualità che la società decida di intraprendere attività afferenti al proprio oggetto sociale estendendo il proprio raggio d'azione anche a paesi esteri. Quanto all'eventualità che si realizzino fattispecie di "contrabbando di rifiuti", va rilevato che la relativa condotta dovrebbe essere più correttamente sussumibile nella fattispecie disciplinata dall'art. 259 del d. lgs. 152-2006, ed in quella dell'art. 452-*quaterdecies* del C.p., entrambe rientranti nei reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies* del decreto 231.

G. L'ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI. REATI CONFIGURABILI IN CONCRETO.

L'attività di analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività sensibili in cui possa essere riscontrato il rischio di commissione dei reati richiamati dal d. lgs. 231/2001.

Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal d. lgs. 231/2001 è effettuata l'analisi comparativa ("*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e i principi del modello di riferimento definito ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Propedeutica all'attività di *gap analysis* è l'elaborazione di *standard* di controllo (descritti nella Parte Speciale del presente documento) coerenti con i principi del modello organizzativo tendenti a conformare lo stesso alle previsioni dei d. lgs. 231/2001. A loro volta, gli *standard* di controllo sono elaborati sulla base delle categorie di attività sensibili individuate dalla metodologia di progetto.

Per migliore comprensione e completezza della descrizione si procede di seguito ad una breve descrizione dei principali reati afferenti a ciascuna le principali aree precedentemente individuate:

I) - Reati contro la pubblica amministrazione:

- *Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.).*

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi con la predisposizione di documenti o dati richiesti per la stipula di una convenzione, fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione falsificata o non veritiera), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Il reato in questione si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, tra questi rientrerebbe, ovviamente l'ottenimento di fondi agevolati per l'imprenditoria del mezzogiorno.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)***

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Per una migliore intellesione della norma antecedente si riporta il testo dell'art. 355 che ne completa la parte dispositiva e descrittiva: "Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".

- ***Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)***

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di

opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)*

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute -si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.). In via residuale, dunque, l'ottenimento di fondi agevolati per l'imprenditoria del mezzogiorno, potrebbe essere annoverato in tale fattispecie ove non si ritenesse configurabile il 640-bis c.p.).

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)*

L'ipotesi di reato in questione si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

La concussione è il più grave reato tra quelli contro la Pubblica Amministrazione e si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La fattispecie incriminatrice presenta profili di rischio contenuti ai tiri del d. lgs. 231/01, trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati; la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un collaboratore della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

- *Corruzione (artt. 318-319 c.p.)*

Il reato di corruzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure per omettere o ritardare atti

del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio, già compiuti dal pubblico agente. Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta costringente del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per il reato in esame si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Si tratta di una corruzione "qualificata", che si configura qualora taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altri-o funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

È un delitto di nuova introduzione e trae origine dalla "vecchia" forma di concussione per induzione. Con tale norma il legislatore punisce le condotte, poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, volte ad indurre un terzo, con mezzi diversi dalla costrizione, a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità. In tale contesto la norma prevede, al secondo comma, la punibilità anche del privato che dà o promette l'utilità al pubblico agente.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)

Fattispecie che sanziona chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis*, indebitamente, fa dare o promettere, per se od altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto tra quelli indicati nell'art. 322 - *bis* ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. 346-*bis* c.p.)

- Peculato (314, comma 1, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui. (316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- Abuso d'ufficio. (Art. 323 c.p., come riformato dal D.L. n°76 del 16 luglio 2020. - fattispecie ad oggi in corso di abrogazione -

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Le tre ultime fattispecie recensite, frutto di una recente novazione legislativa sul tema 231, riguardano delitti propri dei pubblici ufficiali che ledano, sotto il profilo patrimoniale, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. È dunque ben difficile che gli stessi possano essere commessi direttamente da soggetti apicali di un ente, tranne, ovviamente che in ipotesi di concorso morale e materiale con l'autore qualificato della condotta. In ogni caso il contesto di elezione di tali reati è quello delle società pubbliche, a partecipazione pubblica o che non il pubblico abbiano stretti rapporti commerciali, presumendo condotte di depauperamento del patrimonio pubblico realizzate da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si appropriino di beni pubblici di cui

hanno disponibilità in ragione al proprio ufficio per destinarli all'interesse o al vantaggio di un Ente.

Quale che sarà l'impatto concreto di tale novazione, gli esistenti presidi anticorruzione, dovrebbero essere comunque idonei a contenere il rischio di verifica dei detti reati, che, in ultima istanza, richiederebbero in ogni caso un rapporto o un'interlocuzione tra cariche esponenti dell'ente e i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.** (Art. 377-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

A tale novero di reati, in virtù della L.137 del 9 ottobre 2023, sono state aggiunte le fattispecie di cui agli articoli 353 c.p., e dell'art. 353-bis c.p.

- **Turbata libertà degli incanti** (353 c.p.). Punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (353-bis c.p.). Punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

II) - I reati societari

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati negli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto, la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose che si differenziano per il verificarsi nella seconda delle ipotesi di un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Le due fattispecie si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

Ai sensi dei precedenti articoli così come modificati dalla L. 262/2005 (successivamente modificata ed integrata dal d. lgs. 303/2006) le fattispecie criminose sopra descritte possono essere commesse anche dai direttori generali e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

- Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Corruzione tra privati. (art. 2635 c.c. come riscritta dal d.L. 38 del marzo 2017).

norma che prevede:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni." Ai sensi della recente legge n°3 del 9 gennaio 2019 la procedibilità del reato è ora a querela.

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del d. lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Condotta tipica del reato della nuova fattispecie: la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. introdotto dal d.L. 38 del marzo 2017).

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa oggi producibile d'ufficio ai sensi della legge 3 del 9 gennaio 2019, che si articola in due ipotesi:

A) offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

B) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Pene accessorie: Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis. Sanzioni ex 231/2001: Sono infine previste modifiche al d. lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato: per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400); per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote. Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d. lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (Art. 2636 c.c.); Il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ., nel testo introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.); chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.); Il reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si concretizza, a norma dell'art. 2638 c.c., allorquando: (i) nelle comunicazioni dirette alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, si "espongono fatti materiali non rispondenti al vero (...) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza" ovvero, allo stesso fine, si "occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti" sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del vigilato, che avrebbero dovuto essere comunicati; (ii) consapevolmente si ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità".

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa della direttiva (UE) 2019-2121** (norma aggiunta dal d. lgs 19 del 2 marzo 2023).

In data 7 marzo del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 2 marzo 2023, n. 19 (d'ora in poi: d.lgs. n. 19/2023) con cui il legislatore ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Orbene, tra le disposizioni legislative ivi previste, vi è anche una norma incriminatrice, e segnatamente l'art. 54, che introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, dato che questo precetto normativo statuisce quanto segue: "1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

III) - Reati di riciclaggio

SYMPLY SOC. COOP.

C.F. 05891081001 - Via Antonio Salandra n. 18 - 00187 Roma (RM)

www.symplyscarl.it

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto*”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “*impiegare*”, di accezione più ampia rispetto a “*investire*” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “*usare comune*”. Il richiamo al concetto di “*attività*” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “*ripulitura*” dei capitali illeciti.

L’art. 64, co. 1, lett. f), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs. 231 del 2001, l’art. 25-*octies* ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell’art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell’ente, la responsabilità e le sanzioni ex d. lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell’art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25-*octies* del d. lgs. 231 del 2001, l’ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “*nazionale*”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.

- Autoriciclaggio - art 648-ter 1, c.p.

Il nuovo art. 648-*ter.1* c.p. distingue due ipotesi:

- la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare “*concretamente*” l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-*ter.1* co. 1 c.p.);
- la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità

provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.). Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

È fondamentale sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l'avverbio "concretamente" non è presente. Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell'identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

IV) - Reati di omicidio e lesioni personali colpose:

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.)

Tali reati si configurano allorché si provochi la morte o la lesione di una persona attraverso una condotta colposa, cioè attraverso un comportamento involontario, posto in essere per imprudenza, negligenza, imperizia o per inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline. In particolare la responsabilità degli enti scaturisce da quelle condotte contrarie al rispetto di quanto preveduto dalla normativa antinfortunistica, o da quella relativa all'igiene e alla salute del lavoro. Per il momento è opportuno evidenziare come il reato di cui all'art. 590 c.p. rilevi solo quando le lesioni cagionate siano gravi o gravissime (per le relative definizioni si invia all'art. 583 c.p.).

Di fondamentale importanza al fine di contenere al meglio il rischio di incorrere in tali fattispecie è lo scrupoloso rispetto delle norme di cui al d. lgs 81 del 2008, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, e delle norme alla medesima fonte correlate.

V) - Reati informatici e reati in violazione di norme sul diritto d'autore:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

È un reato comune che punisce, alternativamente, chi si introduce in un sistema informatico o telematico o chi si trattiene nel medesimo sistema in maniera abusiva, cioè contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza. La

condotta punibile è quella elettronica, consistente nell'inserimento dell'utente abusivo all'interno del sistema attraverso una postazione di lavoro direttamente collegata con l'elaboratore centrale o tramite il collegamento da una posizione remota. Per giurisprudenza ormai consolidata e confermata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2012. risponde del reato di accesso abusivo anche colui che ha la legittimazione ad accedere alla banca dati per motivi di lavoro ed è dotato di credenziali di autenticazione (ID, *password*, *token*, certificati, chiavi digitali e non), ma accede per motivi diversi e contrari ai doveri di ufficio e in violazione delle prescrizioni impartite dall'azienda in precedenza.

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dai reati di falso disciplinati dal codice penale riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni relative ai reati di falso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Per falsificazione di un documento s'intende il caso in cui per qualsiasi motivo, volontariamente, si modifica un atto autentico (anche in una sua minima parte), oppure si crea un atto completamente falso sia nella sua forma sia nel suo contenuto. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Violazioni alla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

Con riferimento ai reati in violazione della legge sul diritto d'autore, sempre tenendo presente ciò che potrebbe verificarsi in una realtà come la SYMPLY Soc.Coop., in questa sede s'intendono segnalare in particolare soltanto le norme che puniscono chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'Autore, o parte di essa; oppure chiunque rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera

cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico (art. 171). Le norme puniscono inoltre chiunque abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, oppure opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; oppure proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive sopra descritte; chiunque installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. oppure abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, legge dir. autore, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri inalterati protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter);

Chiunque utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione ditale servizio (art. 171-octies).

- Abusiva duplicazione di programmi informatici per elaboratore. (art. 171-bis legge 633-1941 - legge sul Diritto d'Autore).

chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore, oppure detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La norma punisce anche colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

Benché i successivi reati rientrino tra i delitti contro la fede pubblica, in virtù degli strumenti utilizzabili per la loro realizzazione, può rendersi opportuno la loro analisi nell'ambito dei reati informatici. A ben vedere, i presidi di controllo e monitoraggio della criminalità

informatica dovrebbero essere idonei ed adeguati anche a scongiurare la verificabilità delle seguenti fattispecie:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001). Tuttavia, considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

Per coerenza sistematica si riporta inoltre la disciplina dell'art. 640-ter, già annoverato anche nei delitti contro la P.A., lato sensu intesa.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

L'ipotesi di reato in questione si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

VI) - Reati ambientali¹:

¹ L'art. 25-undecies risulta oggi così formulato: 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

A seguire le principali fattispecie di reato passibili di avere astratta rilevanza:

- Scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3 e 5 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Si tratta di reati contravvenzionali che puniscono rispettivamente, lo scarico di acque reflue industriali senza valida autorizzazione, contenenti sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III (art. 137, comma 2); lo scarico di acque reflue industriali con autorizzazione, contenenti le sostanze pericolose richiamate al comma 2, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità d'ambito competente (art. 137, comma 3): lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o sul suolo oltre i valori limite fissati in determinate tabelle dell'allegato 5 o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità d'ambito competente (art. 137, comma 5).

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

È la contravvenzione fondamentale in tema di rifiuti e punisce al comma 1 l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1). L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti (comma 2) e la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva (comma 3).

- Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

L'art. 257 punisce (comma 1) con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

Nella stessa norma è incriminato anche chi, autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte. Nel comma 2 è invece contemplata una circostanza aggravante, punita con pena congiunta, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da "sostanze pericolose".

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La norma in questione punisce il traffico illecito di rifiuti, cioè la spedizione di rifiuti, a fine di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato, in violazione delle regole sancite da un regolamento comunitario.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. lgs. 152/06, art. 258, comma 4, secondo periodo).

2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, (d. lgs. 152/06, art. 260-bis, Comma 6).

applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norma soppressa dalla d. lgs. n°21 del 2018 ed ora trasposta nell' art. 452 - quaterdecies del C.p.)

La disposizione in esame è la più grave tra quelle previste in materia di rifiuti e incrimina le forme più pericolose di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti. Il disvalore è così grave da giustificare l'incriminazione come delitto, sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, arricchito dal fine di realizzare un ingiusto profitto. Al comma 2 è prevista una circostanza aggravante, che si applica qualora l'attività organizzata riguarda rifiuti ad alta radioattività.

- Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.

Il nuovo delitto punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a 100.000 chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena aumentata se l'inquinamento prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- Art. 452-quater c.p. - disastro ambientale.

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. innominato, punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque cagioni un disastro ambientale.

Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La clausola di salvaguardia relativa all'art. 434 c.p. mostra chiaramente la natura speciale del nuovo delitto – peraltro punito assai più severamente – rispetto alla classica ipotesi del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano nelle ipotesi tassativamente descritte.

- art. 452-quinques e octies c.p. – delitti colposi contro l'ambiente e circostanze aggravanti.

La prima norma integra la disciplina degli articoli 452-bis e 452-quater, prevedendo la punibilità delle medesime condotte anche con l'elemento soggettivo colposo. L'art. 452-octies c.p. prevede circostanze aggravanti specifiche per l'ipotesi di associazione per delinquere diretta alla commissione di reati ambientali.

- art. 452-terdecies c.p. – omessa bonifica.

L'omessa bonifica è già punita, come contravvenzione, dall'art. 257 del d. lgs. n. 152/2006. Questa norma viene oggi marginalmente modificata, ma soprattutto, sostanzialmente, duplicata in un nuovo delitto. L'art. 452-terdecies c.p. andrà infatti, a reprimere, più gravemente, la stessa condotta omissiva di cui all'art. 257, sia pure con le significative differenze che ora si esaminano. Nello specifico la disposizione in commento punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Confrontando le due norme emerge, innanzitutto, che l'omessa comunicazione di cui all'art. 242 resta punita solo dall'art. 257.

VII) – Reati tributari.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha disposto l'aggiunta del nuovo art.25-quinquiesdecies al d. lgs 231 del 2001.

L'intervento normativo s'innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371).

L'art. 25-*quinquiesdecies* del d. lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato d.lgs.74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. 2, comma 1, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'Art. 3, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. 8, d. lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'Art. 10, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'Art. 11, d. lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). c. 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401), la sanzione pecuniaria è contenuta sino a 260 quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].

Tali ultime fattispecie, tuttavia, non sono allo stato di possibile realizzazione, sia per assenza di scambi intraeuropei da parte della SYMPLY Soc.Coop., sia per non configurabilità della indicata soglia di rilevanza penale dell'iva che deve essere superiore ai 10 milioni di €.

Di seguito indicati gli articoli del d. lgs 74-2000 richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* di cui si ritiene astrattamente possibile la realizzazione:

- Art. 2. d. lgs 74-2000 – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. – Ultimo aggiornamento: d. lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

Le prestazioni inesistenti contemplate nella norma sono sia quelle oggettive, sia quelle soggettive.

Si ha inesistenza oggettiva ogniqualvolta la fattura venga emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto in parte. In particolare, si avrà inesistenza oggettiva assoluta laddove le parti abbiano documentato un'operazione che nella realtà non è stata mai posta in essere, mentre vi sarà una inesistenza oggettiva relativa allorché l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (caso di "sovrafatturazione").

Si ha, invece, inesistenza soggettiva nel caso in cui i documenti falsi riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La fattispecie punisce "chiunque", nelle dichiarazioni fiscali e al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti equivalenti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti. Nonostante l'uso del pronome indefinito "chiunque", il delitto in esame ha natura di reato proprio. Infatti, il soggetto attivo può essere solo l'amministratore o legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale. In ogni caso, la responsabilità penale può estendersi anche all'*extraneus* attraverso l'applicazione dei principi in materia di concorso di persone.

La condotta presenta una struttura bifasica nel senso che vi è una prima fase di natura propedeutica e strumentale che si caratterizza per l'acquisizione di fatture per operazioni inesistenti e una successiva fase - che coinciderà con il momento consumativo del reato - consistente nella presentazione della dichiarazione mendace.

In relazione al primo segmento della condotta, il comma 2, precisa che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si ha registrazione allorché la fattura e/o i documenti ad essa equiparati relativi ad operazioni inesistenti sono

annotate nelle scritture contabili obbligatorie. Come emerge dal dato letterale della norma, il riferimento è relativo unicamente alle scritture contabili obbligatorie, tra le quali si ricomprende anche il bilancio.

Non sono previste soglie di rilevanza penale, quindi, anche l'utilizzo di una singola fattura per prestazione inesistente è idoneo ad integrare il reato.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 bis, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

- Art. 3 d. lgs. 74-2000 - (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. A i fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Ultimo aggiornamento: d. lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

La fattispecie punisce chi, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, diminuisce la base imponibile da sottoporre a tassazione, attraverso la diminuzione degli elementi attivi e/o l'aumento di quelli passivi rispetto al dato reale.

Nel reato in esame, rispetto al precedente previsto dall'art. 2, la base imponibile può essere "inquinata" sia sotto il profilo degli elementi attivi che passivi, e sono necessari mezzi fraudolenti.

Ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla dichiarazione mendace mediante uso di fatture sono basati sulla tipologia di strumenti utilizzata per attuare la condotta fraudolenta e sulla presenza di atteggiamenti volti ad ingannare l'Amministrazione finanziaria, con il fine di assicurarsi l'impunità in relazione all'evasione perpetrata. Gli artifici sono ritenuti sufficienti non al ricorrere di qualsiasi comportamento mendace o alterazione della realtà, bensì qualora vengano utilizzati particolari accorgimenti in grado di neutralizzare le normali capacità di controllo.

Inoltre, per la configurazione del reato è rilevante anche l'ammontare dell'imposta

evasa.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote.

- Art. 8 d. lgs. 74-2000. (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Ultimo aggiornamento: d. lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

Il reato di "emissione di fatture per operazioni inesistenti" è la fattispecie che opera in sinergia rispetto a quella prevista dall'art. 2. In questo caso, però, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento. Mentre per l'utilizzatore il legislatore ha scelto di sanzionare unicamente le condotte che in concreto determinano un danno per l'erario, subordinando, quindi, la punibilità all'avvenuto inserimento dei dati nella dichiarazione, per l'emittente si è scelto di punire le condotte meramente prodromiche all'evasione. Infatti, sono sanzionate anche le condotte che, in concreto, non abbiano determinato alcuna evasione di imposta essendo la sua punibilità svincolata dall'avvenuto uso dei documenti falsi emessi.

Il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui la fattura viene emessa o il documento rilasciato.

Per quanto concerne la tipologia di documenti che possono integrare un'operazione inesistente occorre fare riferimento a quelli "aventi rilievo probatorio a fini fiscali". Vi rientrando quindi oltre alle fatture, anche le autofatture, le schede carburanti, le ricevute fiscali, le note di debito e quelle di credito.

Anche in questo caso le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 bis, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

- Art. 10 d. lgs. 74-2000. (Occultamento o distruzione di documenti contabili).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'interesse tutelato dalla norma è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale; per tale ragione, il delitto non prevede soglie di punibilità.

Il delitto di distruzione di documenti o scritture contabili presenta natura di reato istantaneo e si realizza nel momento dell'eliminazione della documentazione; condotta che può concretizzarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell'apposizione di cancellature o abrasioni. Il delitto di occultamento, invece, presenta natura di reato

permanente, che si protrae cioè nel tempo sino a quando il contribuente esibisce i documenti ovvero fino a quando cessi l'obbligo di conservazione.

Le fattispecie in questione sono punibili soltanto quando la condotta comporta l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 400 quote.

- Art. 11 d. lgs. 74-2000. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'articolo 11 del d. lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La violazione in questione si realizza nel momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni il cui pagamento si intende eludere superi i 50.000 euro. Per integrare il delitto è sufficiente, inoltre, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è invece necessario che tale evento si realizzi effettivamente. Le condotte punite sono l'alienazione simulata ed altri atti fraudolenti su propri o altrui beni. Per alienazione simulata si intende qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio delle proprietà. Per altri atti fraudolenti si intendono gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà che, comunque, hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente. Il delitto si consuma nel momento in cui si compiono o il negozio giuridico simulato o gli altri atti fraudolenti.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

H. LA RESPONSABILITA' DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

1. Premessa

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese. Tuttavia, il fenomeno dei gruppi societari

rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi. Inoltre, alla maggiore complessità organizzativa che contraddistingue il gruppo può accompagnarsi una maggiore difficoltà nella costruzione di sistemi di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del decreto 231. Pertanto, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da società appartenenti a un gruppo.

2. La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo. Tuttavia, l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche. Non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto 231.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato *nel* gruppo. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014), non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate. Dunque, problema fondamentale è stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo. In secondo luogo, occorre chiarire quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo - in primo luogo la *holding* - per un'altra società del gruppo.

3. La responsabilità della holding per il reato commesso nella controllata.

In passato, si è proposto di intendere in senso estensivo l'interesse, criterio oggettivo di imputazione di responsabilità da reato (art. 5, comma 1, decreto 231), per farvi rientrare anche l'interesse, unitario e autonomo rispetto a quelli di ciascuna società del gruppo, riferito alla holding o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso (cd. interesse di gruppo). Il riferimento normativo di questa ricostruzione è stato individuato nell'articolo 2497 del codice civile, che esclude la responsabilità civile delle società capogruppo nei confronti dei creditori e dei soci delle controllate, quando la diminuzione di valore della partecipazione di questi ultimi e la lesione dell'integrità del patrimonio della controllata risultino compensate dai vantaggi economici derivanti, per queste società, dall'appartenenza al gruppo.

In realtà, la riforma del diritto societario si è limitata a prendere atto di un fenomeno organizzativo economicamente diffuso, disciplinando a fini civilistici i rapporti e i profili di responsabilità dei soggetti che vi appartengono, mentre non ha dato espressa dignità giuridica a un generale interesse di gruppo. Pertanto, sarebbe incongruo impiegare l'articolo 2497 del codice civile per estendere la responsabilità da reato di un ente del gruppo a quest'ultimo nella sua interezza. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto.

Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo.

Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo.

Si è allora tentato di imputare alla holding la responsabilità per il reato della società controllata, qualificando i vertici della prima come amministratori di fatto della seconda. Nella fisiologia dei gruppi, però, tale soluzione non appare configurabile. La gestione e il controllo, cui l'articolo 5 del decreto 231 si riferisce nell'individuare l'amministratore di fatto, possono solo genericamente e in modo atecnico identificarsi nella direzione e coordinamento che la controllante esercita nei confronti della controllata. Ma soprattutto, le singole società del gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possono qualificarsi come "unità organizzative della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale". La stessa disciplina dell'amministratore di fatto si oppone alla qualificazione della controllante come tale rispetto alla controllata. Infatti, l'articolo 2639 del codice civile consente di estendere la qualifica soggettiva a condizione che vi sia esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della figura formale corrispondente.

Solo se i soggetti apicali della capogruppo si ingerissero in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata, così da rendere apparente l'autonomia giuridica di quest'ultima, i vertici della holding potrebbero qualificarsi come amministratori della stessa. In questo caso, peraltro, si verserebbe nella ipotesi del cd. gruppo apparente, ben distante dalla fisiologica realtà dei gruppi, ove la holding indica la strategia unitaria, ma le scelte operative spettano ai vertici della controllata.

Infine, il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sé una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fonderne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.). Non c'è alcuna disposizione che preveda in capo agli apicali della controllante l'obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata. Nelle società del gruppo, giuridicamente autonome, le funzioni di gestione e controllo sono svolte dai relativi amministratori (art. 2380-bis c.c.), i quali potranno legittimamente discostarsi dalle indicazioni provenienti dalla holding, senza incorrere in responsabilità verso quest'ultima. Infine, l'articolo 2497 c.c., in tema di direzione e

coordinamento, non individua in capo alla controllante alcun potere peculiare, che non sia spiegabile alla luce del controllo azionario di cui dispone.

In conclusione, non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Ferme le considerazioni finora svolte, la holding/controlante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (v. da ultimo Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 201646), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
 - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della holding e quelli della controllata ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

4. L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi.

Al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e

gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231;

- conferma l'autonomia della singola società del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Non è infatti raccomandabile l'identificazione, nell'ambito del Gruppo, di Organismi di vigilanza composti dai medesimi soggetti.

Solo un Organismo di vigilanza costituito nell'ambito del singolo ente può infatti dirsi "organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (art. 6, comma 1, lett. b, decreto 231). Se, al contrario, la vigilanza fosse esercitata da un organismo unico costituito presso la controllante, si rischierebbe di fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della holding. Soprattutto se all'unico Organismo di vigilanza fossero attribuiti incisivi poteri di controllo sull'attività anche delle società del gruppo, in un eventuale successivo giudizio si potrebbe agevolmente sostenere l'omesso intervento dei vertici della holding, nonostante la consapevolezza delle lacune organizzative della controllata e dell'inclinazione criminosa presente al suo interno.

Per evitare una risalita alla responsabilità della controllante per i reati commessi nella controllata, è anche opportuno evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo. Infatti, il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

Fin qui si sono evidenziate, in negativo, le soluzioni organizzative che espongono gli enti del gruppo, in particolare la holding, a responsabilità per il reato commesso all'interno della controllata.

Ma, chiarito questo, gli enti raggruppati possono senz'altro raccordare i propri sforzi organizzativi al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di criminalità di impresa. Ad esempio, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento e agendo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale del gruppo, la controllante può sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del gruppo di propri modelli organizzativi. Non dovrà ovviamente ingerirsi nella attività di elaborazione o revisione dei modelli, né diramare indicazioni in termini precettivi e vincolanti, limitandosi piuttosto a inviti o indicazioni di massima.

La capogruppo potrà indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione al settore di attività dell'ente e ai reati per esso rilevanti. Quest'ultimo accorgimento vale anche nel caso di gruppo multifunzionale, malgrado le maggiori difficoltà che possono porsi, vista la diversificazione delle attività svolte dalle singole imprese che vi operano.

Nel caso di Codici etici di gruppo, potrebbe essere necessario integrare, da parte di ciascuna società e nell'alveo della propria regolamentazione interna (ad es. attraverso addenda o protocolli), i

	M-01- Disposizioni Generali Del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01	Ed: 02 Data: 15 / 05 / 2024
---	---	--------------------------------

valori e i principi espressamente correlati all’ambito di specifica operatività e all’effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231.

Fermo restando quanto precede, si evidenzia che - sulla base delle esperienze sino a oggi maturate - nella prassi operativa possono presentarsi talune problematiche, riconducibili a profili di competenze specialistiche e di dimensionamento organizzativo che connotano tipicamente le società del gruppo, con possibili riflessi in termini di efficacia del complessivo modello di governance in materia 231, valutato a livello di gruppo.

Infatti, il presidio delle tematiche 231, soprattutto a fronte della considerevole e continua estensione dell’ambito di applicazione della normativa e dell’evoluzione giurisprudenziale, richiede la presenza di professionalità specifiche e con competenze anche interdisciplinari (profilo giuridico, organizzativo, economico-aziendale, sistema di controllo e gestione dei rischi, giuslavoristico, ecc.). Si tratta di figure non sempre rinvenibili all’interno delle società controllate, specie di quelle di minori dimensioni, ove è maggiormente avvertita l’esigenza della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi di gestione. In tale contesto, pertanto, le società controllate potrebbero ragionevolmente richiedere alle competenti funzioni della capogruppo (in luogo del ricorso a consulenti esterni) un supporto di natura prettamente consulenziale, dai contenuti maggiormente operativi rispetto al ruolo di indirizzo generale sopra richiamato, volto invece ad agevolare le attività di adozione, aggiornamento, implementazione e monitoraggio del proprio Modello 231 (ad es. supporto al *management* per la valutazione delle attività o processi astrattamente a rischio; orientamento nella strutturazione dei flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza; indicazioni sulle caratteristiche dei possibili presidi da implementare a fronte delle aree di rischio individuate; contributi professionali ai fini dell’aggiornamento dei Modelli per evoluzioni normative con impatto sulle specifiche realtà del gruppo rispetto alle indicazioni generali; attività formative e di sensibilizzazione sulla materia; supporto operativo all’Organismo di vigilanza nell’espletamento delle attività di monitoraggio).

Al riguardo, la funzione *Internal Auditing* della capogruppo, contraddistinta da *standard* di indipendenza e il cui raggio d’azione si estende solitamente anche alle società controllate, può essere chiamata a supportare il management delle controllate (con particolare riguardo a quelle prive di una propria struttura di audit o di revisione interna) nelle iniziative che assumono rilevanza ai fini del decreto 231. In particolare, l’*Internal Audit* può promuovere la complessiva coerenza di approccio rispetto agli indirizzi della holding, previa richiesta da parte delle singole società del gruppo e, comunque, nel rispetto dell’autonomia decisionale di ciascuna organizzazione. Qualora nel gruppo siano presenti strutture di *compliance* dedicate al presidio del decreto 231 in qualità di controllo di 2° livello, l’attività di supporto può essere svolta dalle suddette funzioni.

Allo stesso modo, è auspicabile che tra gli Organismi di vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Questi scambi informativi dovranno comunque essere attentamente disciplinati e gestiti, per evitare che l’autonomia di organismi e modelli sia inficiata da rapporti che, di fatto, determinano l’ingerenza decisionale della holding nelle attività di attuazione del decreto nelle singole controllate.

In particolare, tali flussi informativi dovrebbero concentrarsi su: la definizione delle attività programmate e compiute; le iniziative assunte; le misure predisposte in concreto; eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Essi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando a stimolare l'attività di verifica del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio.

A titolo esemplificativo, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo, può essere valutata l'opportunità di prevedere - anche mediante esplicite formulazioni inserite nei singoli Modelli - l'invio all'OdV della holding da parte degli Organismi di vigilanza delle società del gruppo di:

- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche predisposte dai singoli Organismi di vigilanza per il Consiglio di Amministrazione delle rispettive società, relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri degli Organismi di vigilanza (da intendersi come quadro dei macro-ambiti oggetto di approfondimento nelle riunioni dell'OdV).
- Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo tra gli Organismi di vigilanza di un gruppo, da utilizzare sempre con le cautele del caso, possono passare attraverso:
- l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- la creazione di un repository di raccolta e aggiornamento dei modelli organizzativi delle singole società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).

Il rapporto tra i vari Organismi di vigilanza deve essere paritetico, evitando di prevedere poteri ispettivi in capo a quello della holding. Essi, infatti, potrebbero indebolire l'indipendenza degli OdV istituiti in seno alle società controllate, rendendo più difficile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1, lettera. b). In particolare, è preferibile evitare che gli OdV delle controllate chiedano la condivisione di quello della holding in ordine all'attività di vigilanza da svolgere o alle misure da adottare in seno alla controllata.

5. Le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali

Il gruppo operante in una dimensione transnazionale presenta profili specifici di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica: la dispersione geografica delle attività; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il possibile più vasto impatto degli episodi criminosi; le accentuate difficoltà nel perseguirli. D'altra parte, le difformità normative dei diversi ordinamenti di riferimento e l'inevitabile confronto con sistemi giurisprudenziali, meccanismi sanzionatori e dinamiche correttive diverse rendono ancor più complesso il lavoro di adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa alle prescrizioni poste dal decreto 231. Questi fattori devono trovare adeguato riscontro nei modelli adottati dalle società del gruppo transnazionale.

In particolare, il codice di comportamento deve contemplare principi etici che tengano conto della transnazionalità dell'attività svolta.

Inoltre, i soggetti apicali e i sottoposti che svolgono attività che li espongono a contatti con Paesi esteri devono ricevere un'adeguata formazione anche in ordine alla normativa vigente in tali Paesi. Anche i protocolli operativi devono essere concepiti in vista di un migliore coordinamento interno al gruppo, tenendo conto degli specifici profili relativi all'attività transnazionale. Ad esempio, potrebbe essere necessaria una puntuale individuazione dei processi finanziari ed economici realizzati a livello transnazionale.

Più in generale, in considerazione della necessità di adeguarsi a normative similari su ambiti analoghi o contigui potrebbe essere opportuno definire *compliance programs* che - nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali - consentano di ottemperare a normative differenti, in maniera efficace. Al fine di fronteggiare contesti complessi e fortemente interrelati, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale in capo a ciascuna controllata, la holding potrebbe identificare alcuni principi di controllo minimi, che le controllate potrebbero attuare in virtù di apposite policies. La stessa attività degli Organismi di vigilanza dovrà essere integrata per realizzare controlli sinergici ed efficaci nel contrasto ai reati transnazionali.

I. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, anche volontari.
- Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel decreto 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).
I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'ente quali, ad esempio, partner in eventuali ATI, ecc. ("*partner*"), devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel d. lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

In particolare, le regole di condotta prevedono che:

- ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i *partner* non devono:

- (a) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal d. lgs. 231/2001,
 - (b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i *partner* devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
 - ✓ È fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
 - ✓ È obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo *budget* per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali.
I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;
 - ✓ I rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso.
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti e collaboratori che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, rilevate o meramente sospettate;
 - ✓ I compensi dei consulenti e dei *partner* devono essere determinati solo per iscritto; devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
 - ✓ devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

L. ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del d. lgs. 231/2001 l'OdV è l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. L'OdV deve essere un organismo interno all'ente (art. 6, comma 1, lett. b,) del d.lgs. 231/2001), diverso dagli Amministratori o dai Gestori.

L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@symplyscarl.it con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua completa autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Autonomia ed indipendenza:** questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
- **Professionalità:** questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere le mansioni di vigilanza che gli sono proprie.
- **Continuità di azione:** per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura interna esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere autonomamente decisioni con effetti economico-finanziari;
- **Poteri di modifica e di iniziativa:** l'OdV, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, ha il potere/dovere di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione. Le competenze dei componenti dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed amministrative, possono essere così riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE DI NATURA LEGALE	<ul style="list-style-type: none">• Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo, individuando le fattispecie di reato, nonché l'applicabilità di tali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale.• Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità e di inquadramento gerarchico all'interno dell'impresa.• Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
COMPETENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none">• Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance", <i>rectius</i>, conformità normativa, e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali.

1. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, volontari, consulenti e *partner*;
- b. sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001;
- c. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- A. Attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Per tale incombenza l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di

controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

- B. Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- C. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- D. Coordinarsi con gli Amministratori o i gestori per i programmi di formazione attinenti al d. lgs. 231/2001;
- E. Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- F. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- G. Coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Per le suindicate ragioni, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
 - 1) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal d. lgs. 231 del 2001;
 - 2) sui rapporti con Consulenti e *partner*;
- H. Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- I. Verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- J. Riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- K. Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex d. lgs. 231/2001;

2. Informazioni e rendicontazione dell'ODV nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di comunicazione e segnalazione su base continuativa direttamente con l'Organo amministrativo. Inoltre, annualmente, l'Organismo di Vigilanza preparerà per lo stesso un rapporto scritto sulla sua attività.

La rendicontazione avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;

2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

3. Altre attività di controllo e rendicontazione previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente, per i diversi profili specifici ed in particolare, ma non esclusivamente, con l'Organo amministrativo.

In ogni caso, come previsto anche dallo specifico regolamento, l'Odv potrà relazionarsi con il Collegio Sindacale della società quando ritenuto opportuno. Ove tale qualifica non dovesse eventualmente venir meno, l'Odv, potrà chiederne l'adozione all'Organo amministrativo, o provvedere in proprio a commissionare un incarico di revisione contabile ove ciò sia compatibile con il proprio *budget* di spesa.

5. Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

6. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, *Partner*, Collegio Sindacale, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, il quale valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con le regole di condotta adottate.

Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- *le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici; i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;*
- *notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal d. lgs. 231/2001;*
- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d. lgs. 231/2001;*
- *le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione ditali procedimenti con le relative motivazioni;*
- *i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs. 231/2001;*
- *il sistema di deleghe dell'ente.*
- *Le eventuali criticità che il Collegio dovesse riscontrare nello svolgimento delle sue funzioni.*

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo Amministrativo eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Per quanto non espressamente disciplinato in tale sezione si rinvia al regolamento dell'Organismo di vigilanza facente parte integrante del presente modello.

M. SISTEMA DISCIPLINARE.

1. Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni inderogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale. Nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè, le norme pattizie di cui ai Contratti collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

3. Sanzioni per i dipendenti cui si applica il CCNL di categoria

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" già contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale e nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dal CCNL, il dipendente che abbia tenuto un comportamento non conforme alle regole previste nel Modello Organizzativo incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

- richiamo verbale,
- richiamo scritto,
- multa non superiore a/l'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.

È altresì consentito l'istituto della sospensione cautelare dal servizio, con conseguente sospensione dalla retribuzione e corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione, in tutti i casi in cui la gravità del comportamento tenuto elida il rapporto fiduciario e sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di contestazione e applicazione della sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti al legale rappresentante dell'ente con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunto con diverso contratto di lavoro.

4. Misure nei confronti dei dirigenti o responsabili di area.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

5. Misure nei confronti di consulenti e *partner*.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva L'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal d. lgs. 231/2001.

N. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Comunicazione e formazione per i dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate, in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Analogamente verrà data adeguata informazione sulle sanzioni disciplinari irrogabili in presenza di una o più violazioni alle regole introdotte con il Modello. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. L'Organo amministrativo, all'atto dell'accettazione della loro nomina, deve dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice etico e dei principi di riferimento per la costruzione del modello di cui al presente documento.

2. Informativa per i Collaboratori esterni e *partner*

Saranno forniti a soggetti esterni (Consulenti e *partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali utilizzate a riguardo.

3. Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del d. lgs 231/2001.

O. CONTROLLI E SISTEMA DEI PROTOCOLLI IN SINTESI:

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'Ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, quindi, condotta l'analisi delle attività aziendali di SYMPLY Soc.Coop. e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi strumentali/funzionali).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, della gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati nonché del danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

Anche in considerazione delle attività caratteristiche di SYMPLY Soc. Coop., le aree a rischio rilevate hanno riguardato in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed i reati ambientali.

Il sistema dei protocolli

La Società ha adottato un sistema di protocolli volte alla prevenzione dei reati, ed in particolare dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs 231/2001. Tali procedure sono raccolte nella parte speciale.

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso un sistema di protocolli ed altri strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Il sistema di organizzazione della Società deve, inoltre, rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna

direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizione di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati *report di monitoraggio* che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;

- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti informatici riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale o a organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il sistema di controllo in tema di 231 deve prestare attenzione alle seguenti attività sensibili:

1. *Gestione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alle gare pubbliche e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
2. *Gestione delle consulenze, degli incarichi professionali e dei fornitori*
3. *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni, e delle relazioni con le autorità pubbliche, gli organi di regolazione, vigilanza e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive;*
4. *Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità*
5. *Gestione della tesoreria e della contabilità;*
6. *Gestione dei rapporti con Revisori e sindaci;*
7. *Gestione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;*
8. *Gestione delle prescrizioni ambientali;*
9. *Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane;*
10. *Gestione del contenzioso.*

Il Modello è completato dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico (All. n. 1); -
- Organigramma (All. n. 2);
- Schema riassuntivo flussi informativi verso l'OdV (All. n. 3).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello i seguenti documenti interni:

- il sistema di procure vigenti;
- le Procedure, Linee Guida e Istruzioni Operative;
- il Documento Programmatico di Sicurezza;
- il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il Manuale di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Tali documenti sono conservati e aggiornati a cura delle Funzioni competenti.



DISPOSIZIONI SPECIALI DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Agg. n°	Approvato il	Da (Organo dirigente)	Variazioni riportate rispetto alla precedente versione
0	23/03/2018	Consiglio di Amministrazione	Adozione Modello
1	29/03/2021	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento del Modello
2	15/05/2024	Consiglio di Amministrazione	Nuova edizione del Modello

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI.....	3
A. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	5
B. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI PROCESSI STRUMENTALI.....	7
C. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI.....	14
D. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE	18
E. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI.....	22
F. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	24
G. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI.....	26
H. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI.....	27
I. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	30
J. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001)	34
K. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ARTT. 25-SEPTIES d. lgs 231-2001)	34
L. STANDARD DI CONTROLLO IL RELAZIONE ALL' IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	52
M. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI.....	53

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente documento rappresenta le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione di quei reati che, ove commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono determinare, ai sensi del d.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo.

❖ Rispetto delle leggi

I destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e comunitarie. Nessun destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o comunitarie.

❖ Conflitto di interessi

I destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- ▮ condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- ▮ curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- ▮ accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico o all'Organo gestorio, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

❖ Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

❖ Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

❖ Imparzialità

I destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

❖ **Comunicazioni all'esterno**

I destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società.

❖ **Tutela dei beni aziendali**

I destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

❖ **Omaggi, regalie e benefici**

Nessun destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di Società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 150,00 (centocinquanta/00), purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

La SYMPLY SOC. COOP. ha analizzato le fattispecie di illeciti e ha identificato nella Società i processi o le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuno di tali processi/aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

A. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

❖ "AREA DEL FARE"

I Responsabili delle funzioni che hanno, o dovessero avere, attività di contatto con la Pubblica Amministrazione (d'ora in poi PA), e nello specifico l'Organo amministrativo e i responsabili delle singole aree operative specificamente indicate nell'organigramma-mansionario devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio-reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la PA.
- l'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza dell'Ente nei confronti della PA deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dall'Ente.
- è fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza (OdV) ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo secondo quanto meglio esplicitato nella procedura di segnalazione interna e nella più generale procedura di Whistleblowing.
- l'Ente e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti.
- i Responsabili di funzione, o area, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex d.lgs. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta:
 - fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile:
 - attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili delle funzioni, o i responsabili di area, che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono tempestivamente segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

Corre l'obbligo di precisare che i coadiutori nominati da parte dell'ANBSC rivestono la qualifica soggettiva di Pubblici ufficiali.

❖ "AREA DEL NON FARE"

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, si segnalano, se pur a titolo non esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare.

Nei rapporti con i rappresentanti della PA è fatto divieto di:

1. promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
2. promettere o concedere “soluzioni privilegiate” (ad esempio: interessamento per l'erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, prospettare situazioni agevolate per il ricovero di parenti e/o conoscenti, ecc.) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
3. promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l'erogazione di prodotti e servizi;
4. promettere o concedere omaggi/regalie, dirette o indirette, non di modico valore;
5. fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati;
6. favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio: affidamento della commessa, concessione del finanziamento).
7. appropriarsi illecitamente dei beni della pubblica amministrazione in concorso con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
8. dare un qualsiasi contributo causale alle condotte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, con cui si intrattengono contatti professionali o in senso lato “di lavoro”, volte a realizzare i reati di peculato o di abuso d'ufficio.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari. Inoltre, nei confronti della PA, è fatto divieto di:

- a) esibire documenti/dati falsi od alterati;
- b) tenere una condotta ingannevole, che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti;
- c) omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA;
- d) destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti, o utilizzarli in modalità differenti a quanto previsto dalla normativa di riferimento. In particolare, nelle prestazioni remunerate dalla PA, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni.
- e) In caso di prestazioni, o servizi, o ricerche, finanziate dalla PA, sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili. La rendicontazione va puntualmente resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla PA corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo;
- f) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'ente;
- g) abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'ente.

In ogni caso, devono altresì sussistere, sempre, i seguenti standard di controllo:

- Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- Disposizioni aziendali:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- Tracciabilità:** l'attività sensibile e i suoi elementi caratterizzanti dev'essere tracciata e tracciabile.

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - o all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - o alla possibilità per l'ente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - o all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

B. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI PROCESSI STRUMENTALI

I processi strumentali consistono in tutte quelle attività aziendali che consentono di produrre le risorse atte al potenziale compimento di reati. Il monitoraggio degli stessi si rileva pertanto indispensabile sia in relazione ai reati contro la P.A., che ai reati in tema di riciclaggio e auto-riciclaggio, che in relazione ai reati tributari. Nella misura in cui fossero patologicamente volti alla costituzione di fondi neri, le relative fattispecie acquisirebbero rilevanza anche in relazione alle fattispecie di corruzione.

Gli *standard* di controllo presi a riferimento per la *gap analysis* sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché delle *best practices* internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione.

➤ **Finanza dispositiva**

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte dall'Ente.

Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione, nonché i reati tributari. Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili all'eventuale corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio; parimenti potrebbe essere il tramite di reati quali, ad esempio, l'emissione di false fatture per operazioni inesistenti o la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni e dei pagamenti, alla correttezza delle scritture contabili.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:**
 - Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
 - Effettuazione del pagamento;
 - Controllo/riconciliazioni a consuntivo;
- Esistenza di livelli autorizzativi** sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- Tracciabilità** degli atti e delle singole fasi del processo.

Eventuali modalità di pagamento considerabili "non standard" devono essere considerate "in deroga" alla procedura ordinaria e soggette, pertanto, a specifici criteri di autorizzazione e controllo. Di tutte le operazioni "in deroga" il disponente dovrà fornire motivazione scritta, ove richiesta.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza** è obbligatorio comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco delle transazioni che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da effettuarsi con modalità "non standard".

➤ **Selezione e assunzione del personale**

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra l'Ente e una persona fisica.

Il processo di selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

La selezione e l'assunzione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. L'indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

L'assunzione fittizia di personale, invece, potrebbe rilevare come aumento simulato dei costi da profittare ai fini di eventuali reati tributari.

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- nella fase “Acquisizione e gestione dei curricula”:** tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad esempio: società di reclutamento via internet, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.);
- nella fase “Selezione”:** prevedere distinte modalità di valutazione del candidato;
- nella fase “Formulazione dell’offerta e assunzione”:** procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’**Organismo di Vigilanza**, l’Organo Gestorio, il soggetto apicale o l’impiegato competente per l’assunzione del personale devono comunicare l’elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati.

➤ **Gestione omaggi**

Il processo di gestione omaggi è composto da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi, che rientrano o meno nell’attività propria dell’ente, a clienti, fornitori, lavoratori dipendenti e soggetti estranei all’impresa, con l’obiettivo di sviluppare l’attività aziendale, stimolando direttamente la domanda di beni o servizi o promuovendola indirettamente.

Il processo di gestione omaggistica costituisce una delle modalità strumentali attraverso le quali, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

La gestione anomala dell’omaggistica potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente dell’omaggio e della definizione di specifiche soglie di valore per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Identificazione dei soggetti aziendali** titolati a: rilasciare omaggi (richiedente); provvedere alla fornitura (acquirente);
- Esistenza**, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di **specifici range economici** (e relativo importo massimo spendibile);
- Registrazione degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori.**

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’**Organismo di Vigilanza**, l’Organo Gestorio, il personale apicale e l’impiegato competente per la gestione dell’omaggistica, il coordinatore dell’area operativa, e chiunque altro avesse facoltà di proporre o disporre omaggi, devono comunicare l’elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e amministratori di enti pubblici e società partecipate pubbliche.

➤ **Spese di rappresentanza**

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva dell'ente.

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Le spese di rappresentanza potrebbero altresì essere impiegate ai fini di realizzare il reato di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs 74 del 2000, ponendo in contabilità fatture o altre documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'ente, per il tramite dei suoi soggetti apicali, dunque, potrebbe mettere in contabilità spese simulate al fine di detrarre la relativa spesa dalle imposte o di beneficiare della detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto.

Tale risultato potrebbe essere perseguito anche mediante la sovrappagamento o il doppio pagamento della medesima spesa.

Stesse logiche sono sottese anche alla potenziale realizzazione del reato di falso in bilancio.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della individuazione dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- a) **definizione delle categorie di spesa effettuabili;**
- b) **identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese;**
- c) **esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;**
- d) **registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.**
- e) **verifica di effettiva realizzazione della spesa e della conformità a quanto autorizzato o descritto negli atti autorizzativi;**
- f) **verifica che non ci siano più pagamenti della medesima spesa (divieto di duplicazione fittizia);**
- g) **verifica di congruità dei prezzi. Compensi eventualmente eccedenti i prezzi reperibili sul mercato dovranno essere dettagliate e motivate da parte del committente.**

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza**, l'Organo gestorio deve comunicare l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori di società partecipate pubbliche. Vanno altresì rendicontate tutte le altre spese di rappresentanza con indicazione dei relativi importi di spesa e riprova dell'effettivo sostenimento di spesa.

➤ **Consulenze e prestazioni professionali**

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce una delle modalità strumentali attraverso le quali, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Quest'ultimo reato potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisto, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

Lo stesso strumento potrebbe altresì essere impiegato ai fini di realizzare i reati di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 74 del 2000, ponendo in contabilità fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'ente, per il tramite dei suoi soggetti apicali, dunque, potrebbe commissionare consulenze o prestazioni professionali simulate al fine di detrarre la relativa spesa dalle imposte o di beneficiare della detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto.

Medesime logiche sono sottese all'astratta configurabilità del reato di falso in bilancio.

Lo scopo criminoso potrebbe essere perseguito anche mediante accordo tra ente e consulente volto alla sovrapposizione o al doppio pagamento della medesima prestazione e, in generale, con qualsiasi altro metodo che comporti un'artificiosa moltiplicazione di spesa.

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- a) **esistenza di attori diversi operanti nelle fasi - attività del processo;**
- b) **esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti;**
- c) **espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);**
- d) **utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;**
- e) **esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza - prestazione e per la certificazione - validazione del servizio reso;**
- f) **tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e novità - tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione e la responsabilità delle scelte.**
- g) **verifica di effettiva realizzazione della prestazione richiesta;**
- h) **verifica che non ci siano più pagamenti della medesima prestazione;**
- i) **verifica di congruità dei prezzi praticati.** In tale caso potranno essere adottate a parametro di valutazione le singole leggi professionali degli Ordini di appartenenza, oltre che ovviamente all'entità, complessità celerità e pregio della prestazione svolta. Compensi eventualmente eccedenti i prezzi reperibili sul mercato dovranno essere dettagliate e motivate da parte del committente.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza**, l'Organo gestorio deve comunicare, con periodicità definita, il preventivo ed il consuntivo delle attività di consulenza - prestazioni professionali, suddivise per fornitore. Motivando per iscritto la ratio di conferimenti di incarichi che derogano in eccesso i normali parametri economici di quantificazione del costo della prestazione.

➤ **Acquisti di beni e servizi**

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle possibili modalità strumentali attraverso le quali, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione amministrativa o quello di corruzione tra privati. Lo stesso processo, inoltre, potrebbe occultare delle fattispecie di reato tributario, ed in particolare quella descritta dagli articoli 2 e 3 del d. lgs 74. Del 2000, oltre che essere utilizzato ai fini di realizzazione del delitto di falso in bilancio.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

I reati tributari, invece, si realizzerebbero ponendo in contabilità fatture o altre documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'ente, per il tramite dei suoi soggetti apicali, dunque, potrebbe disporre acquisti simulati di beni e servizi al fine di detrarre la relativa spesa dalle imposte o di beneficiare della detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto.

Tale risultato potrebbe essere perseguito anche mediante l'accordo tra ente e fornitore volto alla sovrapposizione del reale prezzo di acquisto o la duplicazione dei pagamenti.

Medesime logiche sono sottese alla realizzazione del delitto di falso in bilancio.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruoli nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, dei pagamenti e della valutazione complessiva, qualitativa e quantitativa, delle forniture, oltre che, ovviamente, della effettiva consegna delle stesse.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- a) **esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo;**
- b) **esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori;**
- c) **espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri certi, oggettivi e documentabili);**
- d) **utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;**
- e) **esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione;**
- f) **tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;**

- g) **verifica di effettiva realizzazione della prestazione richiesta: effettiva consegna della merce, corrispondenza sia qualitativa che quantitativa;**
- h) **verifica di congruità dei prezzi praticati. Compensi eccedenti i prezzi reperibili sul mercato dovranno essere dettagliate e motivate da parte del committente.**
- i) **verifica dell'assenza di duplicazione e/o moltiplicazione di pagamento del medesimo acquisto.**

Per quanto riguarda i flussi formativi verso l'**Organismo di Vigilanza**, l'Organo Amministrativo deve comunicare, motivatamente, e con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti.

➤ **Sponsorizzazioni - pubblicità**

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle possibili modalità strumentali attraverso le quali, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione, il falso in bilancio, ed i reati di cui agli art. 2 e 3 del d. lgs 74/2000.

La gestione anomala delle sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministrazioni per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

I reati tributari, invece, si realizzerebbero ponendo in contabilità fatture o altre documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'ente, per il tramite dei suoi soggetti apicali, dunque, potrebbe disporre di sponsorizzare enti o eventi, al fine di detrarre la relativa spesa dalle imposte o di beneficiare della detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto. Medesimo modus operandi potrebbe riscontrarsi in relazione alle spese pubblicitarie.

Tale risultato potrebbe essere perseguito anche mediante l'accordo tra ente e fornitore volto alla sovra-quantificazione del reale ammontare della sponsorizzazione - spese pubblicitarie, o la duplicazione fittizia delle stesse.

Medesime logiche sono sottese alla realizzazione del delitto di falso in bilancio.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- a) **esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo;**
- b) **definizione e formale diffusione di una linea di azione per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione** [criteri di individuazione degli ambiti (sociale, culturale, sportivo, ecc.), delle caratteristiche dell'iniziativa e dei requisiti dei partner];
- c) **utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;**
- d) **esistenza di livelli autorizzativi** (in coerenza con il sistema di procure aziendale) **per la stipulazione dei contratti;**

- e) tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- f) verifica dell'effettività della sponsorizzazione e dell'ente/attività sponsorizzata.
- g) verifica dell'adeguatezza del quantum della sponsorizzazione allo scopo cui è rivolta. (es.: una sponsorizzazione di 100.000,00 per l'acquisto di palloni per una scuola calcio sarebbe certamente sproporzionato ed ingiustificato);
- h) per le pubblicità si applicano gli stessi principi posti a presidio dell'acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza**, l'Organo Amministrativo deve comunicare con periodicità definita, il piano e il report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati, con indicazione del relativo importo di spesa.

➤ **Obblighi previdenziali**

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché dei soggetti appaltatori e la relativa disciplina sanzionatoria.

In relazione a questo processo i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione e truffa a danno dello Stato.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della PA, per influenzarne i risultati nell'interesse dell'ente.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto all'ente ed un danno patrimoniale alla PA, tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad esempio: invio di moduli DM10 non corretti).

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati dichiarati;**
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;**
- acquisizione e verifica della documentazione attestante l'esatto adempimento degli obblighi previdenziali a carico dell'appaltatore.**

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza**, l'Organo Gestorio deve comunicare con periodicità definita, il report periodico comprovante il regolare espletamento degli obblighi prescritti dalla legge in relazione ai trattamenti previdenziali.

C. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il d.lgs. n. 61/2002 ha inserito nel decreto 231 l'art. 25-ter recante specifiche sanzioni a carico della società "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da

persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

La Legge n. 69/2015 ha poi modificato la linea dell'art. 25-ter estendendone l'applicazione a tutti gli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto 231 - quindi, non solo alle società - eliminando altresì dal testo normativo l'esplicito riferimento sia ai soggetti attivi del reato in precedenza citati, sia all'elemento oggettivo dell'interesse.

La nuova formulazione, in considerazione dei reati presupposto 231 richiamati dall'art. 25-ter, non fa comunque venire meno lo spirito di novità di cui al precedente decreto 61 e, pertanto, la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager. Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che *“Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate”*.

Alla luce di questa premessa, si possono potenzialmente configurare le seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- aggio (art. 2637 c.c.)

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra accennate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale del Modello, le seguenti:

- gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
- predisposizione dei prospetti, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;
- predisposizione di comunicazioni diverse dalla informativa contabile periodica rivolte ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi all'Ente;
- gestione dei rapporti con gli eventuali revisori;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.

- Comunicazioni verso l'esterno.

La presente parte speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio finale, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
4. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
2. omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

3. disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa; porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione.
4. Diffondere informazioni riservate.

In particolare, il responsabile amministrativo che cura la redazione dei bilanci e le comunicazioni verso l'esterno dell'Ente deve:

- a) **curare che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile, al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;**
- b) **curare che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;**
- c) **curare che i dati e le informazioni necessarie siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna;**
- d) **curare che la bozza di bilancio, le relazioni e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni degli Amministratori, siano completi e messi a disposizione sia degli Amministratori e sia degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;**
- e) **verificare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati:**
 - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'Ente e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
 - che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Ente, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Ente medesimo è sottoposto.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;

- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall'Ente, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- provvedere al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne;
- provvedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

D.STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Per quanto concerne la presente parte speciale, i reati contemplati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, al fine di contrastare il riciclaggio di proventi illeciti, prevedono in sintesi il divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore (ad esempio libretti bancari e postali, assegni, vaglia, certificati di deposito), quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000, salvo il caso in cui il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

L'introduzione di alcuni dei reati tributari nel catalogo dei delitti presupposto rende opportuno evidenziare che l'attività di auto finanziamento che l'Ente dovesse realizzare con il provento di tali reati, ad esempio usando a proprio vantaggio i proventi di un IVA non versata, comporterebbe il perfezionarsi del delitto di auto riciclaggio.

Le aree ritenute eventualmente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

- gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner a livello nazionale ed internazionale;
- gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

La presente parte speciale prevede dunque l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi seri, precisi e concordanti:
 - o l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
 - o la provenienza illecita di fondi;
 - o l'operatività al di fuori della legge;
- b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente.
- d) realizzare reati tributari.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di clienti, fornitori e partner, anche stranieri;
- 2) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'Ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- 3) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
- 4) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- 1) **verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari: in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI);**
- 2) **procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'Ente concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;**
- 3) **effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento, ad es., ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie;**
- 4) **rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti Euro 1.000 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati.**

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale.
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da partner e fornitori;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

QUANTO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO:

Costituisce attività "sensibile" dell'azienda la gestione del processo di offerta dei servizi c.d. "vendita", con particolare riferimento:

- ai poteri autorizzativi all'interno del processo;
- alla definizione del prezzo di offerta;
- alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;
- alla definizione della "scontistica".

L'ente sarà, dunque, tenuto a definire nel miglior modo possibile criteri trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare qualsiasi anomalia.

Nella disciplina dei **flussi informativi verso l'OdV** (Organismo di Vigilanza) sarà, inoltre, opportuno prevedere l'obbligo di comunicare operazioni di vendita superiori ad un dato importo o operazioni di incasso al di sotto di minimi standard di pagamento.

AREE AZIENDALI A RISCHIO:

- a) Amministrazione (in particolare dipendenti addetti a: Tesoreria, Personale, contratti/gare, area operativa.)
- b) Commerciale
- c) Finanza
- d) Acquisiti;
- e) Marketing.
- f) Attività aziendali a rischio in relazione a:
 - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
 - rapporti con soggetti terzi;
 - transazioni finanziarie con controparti;
 - investimenti con controparti;
 - sponsorizzazioni.

- Rapporti con le mandanti;
- Contratti di acquisto e/o di vendita;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Servizi alle mandanti.

Il personale competente per acquisti e il marketing si reputa esposto sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch'esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all'art. 25-quater, co. 4). In particolare, l'area acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata).

L'area commerciale che potrebbe essere spesso coinvolta è nella sponsorizzazione di ONLUS/ONG (soggetti a rischio di finanziamento del terrorismo); nelle sponsorizzazioni sportive, (contesto di allarme per i reati tributari) o nel pagamento di prestazioni immateriali; servizi di consulenza (che possono a loro volta rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro).

Al fine di scongiurare il rischio di verifica dei reati indicati sono sviluppate apposite procedure volte alla:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari**, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE).
- Verifica della regolarità dei pagamenti**, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali**, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Le operazioni infragrupo, l'utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su reati di natura finanziarie.
- Verifiche sulla Tesoreria** (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).

- e. **Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.**
- f. **Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.**
- g. **Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.**
- h. **Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.**
- i. **Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti.**
- j. **Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint ventures (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence).**
- k. **Verifica sul livello di adeguamento delle eventuali società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.** Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di abuso di mercato; adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Nella disciplina dei **flussi informativi verso l'OdV** (Organismo di Vigilanza) sarà, inoltre, opportuno prevedere l'obbligo di comunicare operazioni di vendita superiori ad un dato importo o operazioni di incasso al di sotto di minimi standard di pagamento risultanti dalle medie mensili ed annuali.

L'OdV, ove necessario, potrà richiedere apposite verifiche straordinarie facendo ricorso consulenti esterni in ogni caso imprescindibile si rivelerà la sinergia con il Collegio Sindacale, per tutte le materie rientranti nella competenza di quest'ultimo.

E. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI

La presente parte speciale afferisce ai reati contemplati dall'art. 24-bis del d. lgs. 231/2001 (di seguito anche reati informatici), introdotto con la legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

- utilizzo di sistemi informatici e sistemi telematici (es: smartphone o altri dispositivi anche in grado di connettersi alla rete interna, esterna o ad Internet);
- gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici o, comunque, a tutte le banche dati dell'azienda anche se allocate presso terzi;
- predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici anche diretti o inviati a terzi;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche inviate a mezzo di sistemi informatici o telematici.

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. consentire l'accesso ai server (sia a livello fisico, sia con accessi da remoto) a persone non autorizzate;
- b. alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di terzi, manipolare e/o intervenire in qualunque modo sui dati;
- c. cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- d. danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi;
- e. predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali (cd. *policy*, regolamenti o prescrizioni).
- Controllare e verificare che tutto il personale dipendente e tutto il management sia a conoscenza delle norme, delle prescrizioni e degli obblighi ivi contenuti;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli di autorizzazione di accesso, della corretta gestione delle password e delle credenziali di autenticazione per l'utilizzo dei sistemi informatici di proprietà o di terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica attraverso la predisposizione e l'adeguamento delle procedure di logging delle attività informatiche più sensibili e delicate con conseguente conservazione dei log per il tempo sufficiente, necessario e dipendente dalle previste attività di audit interno ed esterno.

In relazione alle aree a rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio e secondo quanto stabilito nelle *policy* aziendali;
- definire nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle aree a rischio (file di log).

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati informatici:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare a campione i file di log generati a livello informatico dalle attività delle postazioni e dei ruoli più delicati (es. accessi abusivi a sistemi informatici ex art. 615 ter c.p.) allo scopo di verificare l'assenza di condotte anomale;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

F. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La natura e le finalità dell'Ente escludano il pericolo di accadimento della categoria di reati in questione per quanto riguarda la possibilità che si operino mutilazioni genitali femminili, ed anche per quanto riguarda i reati afferenti all'area della pornografia.

In linea del tutto astratta è invece possibile la configurazione dei delitti di sfruttamento e riduzione in schiavitù, specie nelle attività di movimentazioni merci o facchinaggio, ove potrebbero potenzialmente verificarsi ipotesi di asservimento della manodopera.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti che si trovino in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi, nei casi limite anzidetti, di fatti volti ad apportare benefici all'Ente, (ad eccezione che nell'ipotesi di sfruttamento di manodopera talmente intenso e disumano da configurare l'ipotesi di una vera e propria riduzione in schiavitù), è utile prescrivere condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati sopra accennati.

Per quanto attiene ai reati in questione, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, implementati in specifiche procedure aziendali, tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno di tutti i collaboratori al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, l'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. in caso di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anomali o abnormi;
4. chiunque rilevi una gestione anomala del personale, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico;
6. deve essere rispettata da tutti i destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
7. L'Ente è tenuto a dotarsi di strumenti informatici che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

G.STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

La presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari del Modello Organizzativo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati ambientali previsti dal decreto 231-2001, e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La SYMPLY SOC. COOP. come più volte precisato, anche per il tramite del codice etico adottato, si è onerata a comportamenti virtuosi e proattivi.

In particolare l'Ente avrà cura di:

- a) individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali;
- b) prevedere programmi per il monitoraggio degli scarichi, emissioni ed immissioni, in modo da comprendere il funzionamento dei sistemi presenti nella residenza, allo scopo di poter intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti, sversamenti, ecc.) che possono determinare la commissione di reati ambientali;
- c) prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione, ecc. dei rifiuti ed adempimenti consistenti nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge;
- d) prevedere specifiche procedure per la gestione delle comunicazioni con l'esterno, soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale.
- e) dotarsi dell'ausilio di tecnici e consulenti specializzati nel settore che monitorino e sovrintendano i processi produttivi che costituiscono il "core business" della SYMPLY Soc. Coop. e che per la loro intrinseca pericolosità, necessita di controllo costante e rafforzato.
- f) Prevedere specifiche procedure di controllo e monitoraggio delle attività di rischio in materia ambientale, anche mediante i consulenti indicato nel precedente punto e).

I **compiti di vigilanza dell'OdV** in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l'ambiente sono i seguenti:

- a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

H.STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI.

Tra i potenziali reati da monitorare con costanza rientrano oggi sicuramente i reati tributari disciplinati dal d. lgs. 74 del 2000, per come recentemente novato sul finire del 2019.

Infatti, la riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) ha disposto l'aggiunta all'elenco dei reati presupposto del d. lgs 231 del 2001, del nuovo art.25 quinquiesdecies. Successivamente ulteriormente novata dal recepimento della direttiva "PIF" effettuato con il decreto 75 del luglio 2020. L'intervento normativo s'innesta infatti nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371).

L'art. 25 quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato d. lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa.

Dal risk assessment effettuato risultano le seguenti aree a rischio diretto:

- Calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi;
- Presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- Gestione, emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive e note credito;
- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori e dei subappaltatori;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione delle note spese;
- Gestione e dismissione di assets;
- Attività pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- Operazioni inter societarie.
- Operazioni di alienazione di beni;
- Operazioni che comportino;
- Procedure di transizione fiscale.
- Operazioni che comportino una riduzione degli assets patrimoniali dell'ente.

Le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati tributari annoverati nel catalogo dei reati presupposto, compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società, possono essere così sinteticamente indicati:

- Personale della Società che autorizza o contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- Personale della Società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- Personale della Società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- Personale della Società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- Il personale della Società al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Il personale della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simulatamente alcuni assets aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

1) Principi di comportamento

Come già esposto nella Parte Generale, l'assenza di poteri di autonoma iniziativa da parte del personale subordinato, fa sì che i reati tributari non possano essere commessi se non con il placet e nella piena consapevolezza da parte dei soggetti in posizioni apicali e, nello specifico, l'Organo gestorio, i soggetti apicali ed il personale impiegatizio posto a capo delle aree operative ed affari generali.

I principi comportamentali esposti nella parte speciale e nelle procedure operative, pertanto, si rivolgeranno in primo luogo all'Organo Gestorio e ai suoi più diretti collaboratori rivestenti posizioni impiegatizie.

A completamento dell'efficacia di deterrenza e contenimento del rischio reato i medesimi principi dovranno essere osservati anche dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), come definiti nella Parte Generale del Modello, che siano coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività sensibili rilevanti poco innanzi analiticamente indicate, ed in particolar modo dagli addetti alla contabilità.

In forza di accordi, o apposite clausole contrattuali, potranno essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.
- l'Organismo di vigilanza.
- i componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui le funzioni di tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili e di calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi siano svolte da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto della Società, questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l'osservanza dei divieti contenuti nella presente Parte Speciale.

Inoltre: i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato sopra individuate ed in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e le procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia fiscale;
- osservare il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto;
- garantire che tutte le operazioni o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- disciplinare le operazioni di cessione e operazioni straordinarie;
- garantire la tracciabilità e effettività delle sponsorizzazioni e donazioni;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella Gestione, emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive, tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili, calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi;
- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione dei divieti di cui sopra.

2) Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- Utilizzare strumenti anonimi di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- Ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano rapporti commerciali con la Società;
- Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati anche per il tramite di rapporti con società facenti parti del Gruppo;
- Emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- Indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione contabile e fiscale.

3) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della Presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 - quinquiesdecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne;
2. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte Speciale.
3. monitorare i contratti di appalto e le relative modalità attuative.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento possono osservarsi i seguenti principi:

- qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;

- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Occorre invece evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

In generale, la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25-bis e 25-bis.1;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25-bis e 25-bis.1 del decreto 231 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'articolo 25-bis del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori della società nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nelle

svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli articoli 25-bis e 25-bis.1, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate, tra i quali, ad esempio:

- svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registratori (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi;
- definizione di apposite procure per la gestione ed il deposito dei marchi;
- svolgimento di specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e attività di ricerca;
- attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni;
- predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti;
- presenza di uno specifico processo di validazione delle etichette dei prodotti;
- svolgimento di specifici audit presso i propri fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme previste dalla legge;
- presenza di uno specifico processo di gestione dei reclami;
- svolgimento di apposite verifiche sulle quantità in ingresso, sulla qualità di stoccaggio (in termini di temperatura e umidità), sulla preparazione delle consegne in ambienti controllati e sulle quantità caricate sui camioncini, al fine di evitare che vengano distribuiti prodotti alimentari con segni distintivi mendaci o non genuini;
- attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto (i messaggi non devono, infatti, essere in alcun modo ingannevoli);
- presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti;
- definizione di apposite procure per l'assicurazione della qualità e dell'igiene dei prodotti alimentari e per l'assicurazione della conformità a legge dei prodotti alimentari e delle materie prime;
- previsione di procedure aziendali relative al sistema di gestione della qualità;
- erogazione di specifici corsi di formazione sugli aspetti nutrizionali del prodotto e sulle tematiche inerenti la qualità e l'igiene dei prodotti alimentari;
- presenza di uno specifico processo di gestione delle contestazioni.

4) Aree a rischio reato.

In base all'attività svolta dalla Società, nonché alle procedure esistenti, si ritiene che la commissione dei reati sopra elencati sia remota.

La presente parte Speciale, tuttavia, prevede a carico dei Destinatari del Modello, specifiche norme di comportamento, al fine di eliminare ogni rischio, anche solo potenziale.

Le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi tali reati sono:

- a) attività di fabbricazione e/o assemblaggio di beni;
- b) acquisto o vendita di beni;
- c) sistema di gestione della qualità;

- d) utilizzo di marchi;
- e) utilizzo di brevetti industriali, anche destinati al miglioramento dei processi produttivi aziendali.

5) Regole e principi di comportamento.

SYMPLY Soc. Coop. considera i diritti di proprietà intellettuale che comprendono brevetti, *Know how*, segreti commerciali, marchi registrati, nomi di dominio, design industriale e copyright uno dei beni più preziosi e si impegna ad assicurare che i suoi dipendenti salvaguardino tali beni. SYMPLY Soc. Coop., inoltre, assicura che siano rispettate le proprietà intellettuali valide delle altre aziende e che non siano violate dai suoi dipendenti.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati sopra indicati è previsto il divieto di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra citate;
- b. porre in essere comportamenti volti ad operare importazioni o esportazioni a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza;
- c. violare i principi presenti nella presente parte speciale del Modello;
- d. rispettare le procedure interne di Gruppo.

6) I contratti con i fornitori e appaltatori

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

7) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della Presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25- duodecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte Speciale.
- A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

J. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti di pagamento aziendali diversi dal denaro contante, di cui si abbia la disponibilità per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa, per scopi differenti da quelli per i quali sono stati assegnati;
- ottenere credenziali di accesso ai sistemi di pagamento online, aziendali o di terzi, con metodi o procedure non conformi rispetto alla regolamentazione interna o esterna;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi aziendali o di terzi, al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti.

È, altresì, fatto obbligo di:

- rispettare le disposizioni legislative e regolamentari, interne ed esterne, in materia di utilizzo degli strumenti di pagamento e di circolazione di carte di pubblico credito e valori di bollo.

K. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ARTT. 25-SEPTIES d. lgs 231-2001)

1. Premessa.

La presente Parte Speciale è volta a rappresentare il sistema organizzativo e principi di controllo, in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro, in essere presso SYMPLY SOC. COOP., finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori e a prevenire la commissione dei reati contemplati dal d. lgs. n. 231/01.

SYMPLY SOC. COOP. è tenuta - in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 Cod. civ. nonché alla disciplina di settore di cui al d. lgs. n. 81/2008 - ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che - in base al generale

criterio di prevedibilità - si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate a marzo 2014, SYMPLY SOC. COOP. ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare diffuso - e non localizzato in relazione a specifiche aree - il rischio teorico della loro commissione.

In tale prospettiva, la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore prassi.

La Società, in tale ottica, si impegna:

- al rispetto delle normative in materia, seguendone l'evoluzione;
- all'identificazione e valutazione dei rischi di infortunio connessi alle attività lavorative e ai luoghi di lavoro e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alla cooperazione e al coordinamento in materia di sicurezza con fornitori e appaltatori in relazione all'affidamento ad essi di lavori e attività per conto della Società;
- alla sensibilizzazione per le problematiche della sicurezza, oltre che del personale della Società, dei fornitori e degli appaltatori, anche dei visitatori che si rechino presso la sede della Società;
- alla definizione di obiettivi volti al miglioramento degli standard di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sul luogo di e la verifica del loro conseguimento attraverso il monitoraggio dei rischi e l'analisi delle cause di incidenti e mancati incidenti;
- al coinvolgimento delle parti interessate per l'attuazione di un efficace sistema di miglioramento continuo;
- alla realizzazione e il mantenimento di un Sistema di Organizzazione e Gestione della Sicurezza che, oltre a essere conforme alle previsioni di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, sia efficace e diffonda la cultura della Sicurezza a tutti i livelli.

2. I reati di cui all'articolo 25 *septies* del d.lgs. 231/01.

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-*septies* del d. lgs. 231/01, di seguito sostituito dall'art. 300 del d. lgs. 81/08, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I reati astrattamente ipotizzabili ed applicabili nell'ambito di gestione della prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, Cod. pen.).

3. Sistema di controllo in ambito di salute e sicurezza sul lavoro: procedure operative e ruolo dell'organismo di vigilanza.

SYMPLY SOC. COOP. ha intrapreso un percorso di definizione e miglioramento continuo del proprio sistema di controllo interno relativo alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e/o deleghe e/o nomine specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Dirigenti e Preposti e agli Addetti alle Emergenze;
- devono essere formalmente identificati, mediante un sistema di procure, i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Ispettorato del Lavoro, Igiene Pubblica, ASL, ecc.) in materia salute e sicurezza sul lavoro;
- ai sensi della normativa vigente, deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva [es. trasmissione formale del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), partecipazione alla riunione periodica, ecc.];
- tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali rischi indiretti rispetto all'attività lavorativa, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (con il supporto del RSPP e del Medico Competente), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione della sede, delle aree di lavoro e l'organizzazione del Personale. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR.
- il DVR deve essere firmato da tutte le figure previste dalla normativa vigente, deve essere custodito presso la sede di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul

lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo;

- devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori;
- devono essere definite ed adottate adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di Emergenza;
- deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti;
- deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un piano della sorveglianza sanitaria volto sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro e devono essere indagate le relative possibili cause;
- deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno della Società, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi;
- con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate riunioni periodiche, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico Competente, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV;
- deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza;
- lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;
- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza,

estintori, ecc.). Gli ambienti e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

- deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Sistema organizzativo e ruoli chiave nella salute e sicurezza sul lavoro.

SYMPLY SOC. COOP. ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i Dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità del Datore di Lavoro, dei Preposti e dei lavoratori, con specifico riguardo alle attività di salute e sicurezza di rispettiva competenza.

Ruoli, responsabilità e autorità di controllo sono definiti, documentati e comunicati a tutti gli interessati ed a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione. Al tempo stesso, sono predisposte adeguate risorse per consentire lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione della salute e sicurezza.

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza è descritta, all'interno dell'Organigramma in materia di salute e sicurezza allegato al DVR.

Le figure previste dal d. lgs. n. 81/08 individuate dalla Società sono le seguenti:

Il Datore di Lavoro, è definito dall'art. 2 del d. lgs. 81/08, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In particolare, i compiti non delegabili assegnati al Datore di Lavoro di SYMPLY Soc. Coop., in coerenza con le previsioni di cui all'art. 17 del TU sono:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR, redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Società ha inoltre identificato, tramite specifiche lettere di nomina, i Dirigenti per la sicurezza secondo art. 2, comma 1, lett. d) del TU.

Al Datore di Lavoro e ai Dirigenti spettano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti e le responsabilità di cui all'art.18 del TU:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli Addetti alla Prevenzione Incendi e gli Addetti al Pronto Soccorso, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- b) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- d) in occasione dell'affidamento dei compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- e) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- h) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TU, nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del TU, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione di specifici piani di comunicazione e formazione;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, anche per il caso di pericolo grave e

immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;

o) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del relativo datore di lavoro;

p) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

q) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

r) vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), è stato nominato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante l'attestazione dei requisiti tecnico professionali che richiedono specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I doveri ed i compiti assegnati formalmente al RSPP, coerentemente con le disposizioni degli articoli di legge già menzionati, afferiscono:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- f) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I Preposti, svolgono, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 81/08, i compiti di:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata

- attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - f. segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
 - g. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
 - h. frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società.

La figura del Medico Competente, identificata in SYMPPLY Soc. Coop. dal Datore di Lavoro ed istituito ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 81/08 secondo apposito contratto, è uno specialista in medicina del lavoro in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla citata normativa. Inoltre, come prescritto dall'art. 25 del TU, in Confindustria Servizi S.p.A. il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g) informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del TU e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del TU, al Datore di Lavoro e al RSPP, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del TU al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro i termini di legge previsti.
- l) L'efficacia delle misure di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei Dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

SYMPLY SOC. COOP. ha provveduto, altresì, alla designazione degli **Addetti alle Emergenze**, al cui interno sono stati identificati gli Addetti al Pronto Soccorso e gli Addetti Antincendio ed Evacuazione, previa verifica del completamento del necessario iter formativo, in maniera da garantire la loro presenza su ciascuna

turnazione di cui si compone l'attività lavorativa della Società ed i cui compiti afferiscono:

- a) vigilare sul rispetto delle misure di salute e sicurezza predisposte;
- b) conoscere i fondamenti del pronto soccorso in caso di prima necessità;
- c) conoscere le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione e quelle stabilite per chiamare gli enti esterni preposti al pubblico soccorso e per coadiuvarli nel modo più consono al loro arrivo;
- d) vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- e) conoscere il posizionamento dei mezzi antincendio presenti in sede e l'ubicazione dei dispositivi di sezionamento dell'energia elettrica;
- f) eseguire un controllo periodico dei mezzi antincendio, controllandone il corretto posizionamento e la facile accessibilità, mantenendo sgombra da qualsiasi materiale l'area ad essi antistante;
- g) controllare periodicamente che la segnaletica di sicurezza non sia stata oggetto di manomissione;
- h) controllare la praticabilità delle vie di esodo e la facile apertura delle porte ubicate sui percorsi di esodo e in corrispondenza alle uscite di emergenza;
- i) conoscere le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione, nonché quelle stabilite per chiamare gli enti esterni preposti al pubblico soccorso e per coadiuvarli nel modo più consono al loro arrivo;
- j) sovrintendere alle procedure di evacuazione dei lavoratori esterni e del pubblico eventualmente presente.

5. Impegni di spesa

SYMPLY SOC. COOP. ha individuato Organo Gestorio la funzione del Datore di Lavoro, al quale ha conferito piena autonomia gestionale, finanziaria ed economica e, senza alcun limite di spesa, di porre in essere ogni attività necessaria, opportuna e/o richiesta in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, così come previste dalla vigente normativa.

6. Prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In occasione di una nuova normativa, ovvero dell'aggiornamento di una normativa già esistente, la Società, al fine di valutare l'impatto della stessa e l'applicabilità per SYMPLY SOC. COOP., deve:

- definire i ruoli e le responsabilità nello stabilire, attuare e mantenere attive le politiche di gestione della salute e sicurezza;
- identificare le prescrizioni legali inerenti agli aspetti connessi alla salute e sicurezza;
- individuare le modalità e gli strumenti di diffusione degli aggiornamenti normativi e delle novità di settore rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'RSPP è il principale incaricato del monitoraggio, circa le prescrizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed alla trasmissione

dei relativi aggiornamenti normativi e/o novità offerte dal mercato alla Società che provvede all'inoltro delle comunicazioni a tutti i dipendenti.

7. Gestione attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, lett. d., del d.lgs. 81/08)

L'art. 30, lett. d), del TU prevede che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.

Tutti i lavoratori della Società sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 81/08.

Sono previste visite mediche volte a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica e visite mediche periodiche, volte ad accertare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità.

Nello specifico, il Medico Competente collabora col Datore di lavoro e col RSPP, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e degli altri compiti previsti dalla normativa vigente. La Sorveglianza Sanitaria comprende le visite mediche:

- preventiva, per la verifica di idoneità del lavoratore alla mansione;
- periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori nel tempo;
- su richiesta del lavoratore, qualora ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali;
- per cambio della mansione e verifica dell'idoneità alla nuova mansione;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, SYMPLY Soc. Coop. ha predisposto prassi volte a:

- regolamentare lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- definire i ruoli, le responsabilità, nonché le modalità di comunicazione e convocazione dei dipendenti alle visite mediche;
- il monitoraggio sul rispetto del protocollo sanitario.

Di seguito si riepilogano le principali attività previste in ambito sorveglianza sanitaria, in ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- è previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- è previsto che il Datore di Lavoro o suo Delegato vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro con il RSPP di riferimento;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro ed i lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal Medico Competente;
- è previsto che in sede di riunione periodica ex art. 35 del TU, il Medico Competente si esprima in merito all'andamento della sorveglianza sanitaria, tramite presentazione di relazione sui dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria condotta nel periodo di riferimento.

8. Gestione delle emergenze (art. 30, lett. c., del d. lgs. 81/08)

Nell'ambito della gestione delle emergenze, è stata redatto un "Piano di emergenza e di evacuazione coordinato", da applicarsi a tutte gli immobili ospitanti impianti e sedi della SYMPLY Soc. Coop. il quale definisce:

- le misure comportamentali da adottare al fine di evitare l'insorgere di un incendio;
- la procedura per la segnalazione dell'emergenza incendio;
- le misure comportamentali in caso di intervento sull'emergenza;
- le misure comportamentali generali durante lo sfollamento;
- la procedura per il comportamento dei visitatori o persone esterne all'azienda durante lo sfollamento;
- la procedura per la conta del personale interno e degli esterni presso il punto di raccolta;
- le procedure in caso di allarme bomba o altre emergenze terroristiche;
- i punti di raccolta e i percorsi verso lo stesso.

Secondo quanto riportato nel DVR della Società, con specifico riferimento alla gestione delle emergenze, il RSPP elabora il Piano di emergenza e di evacuazione contenente tutte le istruzioni da adottare in, incendio, crollo e altre calamità.

Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro o il Dirigente Delegato, avvalendosi del RSPP, alla predisposizione del servizio di Primo Soccorso.

Il Datore di lavoro o il Dirigente Delegato, avvalendosi del RSPP designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

L'RSPP organizza, inoltre, la formazione specifica per gli addetti da designare inclusi quelli incaricati dell'assistenza ai disabili.

Il Datore di lavoro o il Dirigente Delegato, avvalendosi del RSPP, organizza ed eroga i corsi di formazione ai lavoratori sui comportamenti da adottare in caso di emergenza ed evacuazione dai luoghi di lavoro.

9. Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, lett. e., del d.lgs. 81/08).

L'art. 30, lett. e), del TU prevede che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

La formazione e l'addestramento del Personale deve avere specifico riguardo alla salute e sicurezza rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del Personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il Personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello 231 e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello 231 stesso.

Gli stessi principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati da SYMPLY SOC. COOP. individuano la formazione come elemento fondamentale per un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e per questo motivo la Società, nell'ambito del programma formativo continuo del Personale, attua specifiche attività per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del TU.

Il Documento di Valutazione dei Rischi della Società stabilisce che, con riferimento alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, l'ufficio del Personale comunica l'inserimento, la nuova assunzione, il trasferimento, il distacco o il cambiamento mansione.

Il Dirigente delegato, per gli ambiti di competenza, successivamente alla raccolta delle liste trasmesse dall'ufficio del Personale, provvedono alla pianificazione e realizzazione, dei corsi di formazione interni o esterni. Gli argomenti dei corsi di formazione, pianificati dal Dirigente delegato, sono dagli stessi curati e aggiornati anche con l'eventuale supporto del RSPP. Per casi particolari, nuove lavorazioni o attività, il Dirigente delegato provvede attraverso il RSPP, in collaborazione con il Medico competente, a definire i contenuti per i nuovi corsi. Il RSPP organizza, inoltre, la formazione specifica per gli addetti da designare e monitora periodicamente il fabbisogno formativo e le relative scadenze attraverso la compilazione di un registro elettronico.

Il Datore di lavoro o il Dirigente Delegato, avvalendosi del RSPP, organizza ed eroga i corsi di formazione ai lavoratori sui comportamenti da adottare in caso di emergenza ed evacuazione dai luoghi di lavoro.

A tale proposito, SYMPLY Soc. Coop. provvede:

- alla definizione delle responsabilità e delle modalità operative per assicurare che il Personale, impiegato presso ogni funzione e livello, sia informato, addestrato e consapevole;
- ad assicurare la consapevolezza del Personale in merito al ruolo, alle proprie responsabilità ed al proprio operato;
- a valutare le attitudini professionali e comportamentali (fattore umano);
- a determinare il livello di esperienza, competenza ed addestramento necessario per garantire le capacità del Personale coinvolto in attività che possono provocare impatti significativi sull'ambiente di lavoro e sui rischi per la salute e sicurezza;
- ad assicurare che i lavoratori siano consapevoli delle conseguenze, effettive o potenziali, del loro comportamento sull'ambiente di lavoro e sulla salute e sicurezza, nonché dei benefici apportati dal miglioramento delle prestazioni personali;
- alla definizione delle modalità di svolgimento delle riunioni periodiche ex art. 35 del TUS e condivisione delle risultanze.

Con riferimento all'attività di comunicazione, informazione, partecipazione e consultazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, SYMPLY SOC. COOP. ha stabilito:

- le modalità per effettuare le comunicazioni interne e garantire la diffusione di informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra i differenti livelli e le diverse funzioni;
- le modalità relative alle comunicazioni esterne in materia di salute e sicurezza nei confronti di visitatori, clienti, fornitori, collaboratori, Enti di controllo, Pubblica Amministrazione e parti terze interessate;
- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle loro attività;
- la diffusione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza e di ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.
- Lo stesso RSPP, attraverso la collaborazione dell'Ufficio del Personale, informa il personale riguardo:
- alle attività di interesse circa la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (svolgimento di corsi, simulazioni di emergenza, sopralluoghi, ecc.);
- agli aggiornamenti normativi;
- alle principali risultanze emerse in sede di svolgimento della riunione periodica ex. art. 35 del TUS.

10. Criteri e valutazione dei rischi (art. 30, lett. a. e b. del d. lgs. 81/2008)

L'art. 30, lett. a. e b. del d. lgs. 81/2008, con riferimenti ai suddetti reati, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "Modello 231") può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione la Società ha provveduto ad analizzare in dettaglio, anche in considerazione del carattere diffuso e non localizzato del rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le attività aziendali, identificando tutti i potenziali fattori di rischio all'interno del "Documento aziendale di Valutazione dei Rischi" (di seguito, anche "DVR"), elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del d. lgs. 81/2008 e successive modificazioni, quale strumento di pianificazione, analisi e gestione degli stessi.

La gestione della salute e sicurezza ed il controllo e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione vengono effettuati dal Datore di Lavoro (ai sensi di quanto previsto dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. 81/08), con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 81/08), del Medico Competente (ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 81/08), degli eventuali Dirigenti e Delegati per la sicurezza (ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 81/08) e dei Preposti individuati (ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 81/08) dalla Società.

Ogni decisione inerente alla salute e sicurezza ed alle misure di prevenzione e protezione viene preventivamente sottoposta alla consultazione dei lavoratori tramite i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

L'analisi di tutti i rischi relativa alle attività di lavoro e alle sedi di competenza è avviata dal RSPP, secondo le disposizioni del Datore di lavoro, attraverso l'ispezione delle sedi medesime e sopralluoghi nelle aree di lavoro, condotta anche con l'eventuale supporto dei responsabili della gestione degli edifici, delle attività e, nei casi previsti dalla legge ovvero quando RSPP ne ravvisi l'opportunità, con la collaborazione del Medico Competente.

Il Datore di Lavoro, elabora il DVR in base alla documentazione predisposta dal RSPP e con il supporto di questi e - nei casi previsti o in altri ove ne ravvisi la opportunità - anche col supporto del Medico Competente.

L'RSPP, secondo le direttive del Datore di lavoro, in occasione di rilevanti variazioni organizzativa e/o di attività, verifica la validità del DVR allo scopo di valutare la corrispondenza dei contenuti di questo rispetto alle situazioni di fatto e definisce eventualmente l'esigenza di aggiornamento dello stesso. Una volta definita l'esigenza, si procede all'aggiornamento che il Datore di Lavoro approverà successivamente all'eventuale supporto del Medico Competente per gli aspetti di competenza. Concorrono all'aggiornamento del DVR anche i report relativi agli infortuni e ai mancati infortuni.

Il Documento di Valutazione dei Rischi contiene:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

Nella relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro sono riportati:

- i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi;
- i dati aziendali ai fini della sicurezza;
- la descrizione dell'attività e dei luoghi di lavoro;
- gli adempimenti documentali obbligatori;
- le caratteristiche tecniche degli ambienti di lavoro;
- i gruppi omogenei individuati.

Al fine di individuare i rischi correlati all'attività lavorativa sono stati effettuati, presso la sede della Società, sopralluoghi conoscitivi per comprendere la realtà aziendale (tipologia dell'attività aziendale, fasi di lavoro, e caratteristiche degli ambienti di lavoro) e per raccogliere la documentazione tecnica e le procedure operative esistenti relative agli impianti tecnologici, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate.

Sulla base delle conoscenze acquisite, è stato possibile individuare "gruppi omogenei di lavoratori", vale a dire un insieme di lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali o analoghe e che sono esposti agli stessi rischi lavorativi. Si noti che uno stesso lavoratore può appartenere a più gruppi omogenei, sulla base delle diverse mansioni a cui può essere adibito.

Per ognuno dei suddetti gruppi omogenei sono stati identificati ai fini della valutazione dei rischi:

- il numero dei lavoratori coinvolti nei diversi gruppi omogenei;
- i luoghi di lavoro frequentati;
- le attrezzature utilizzate;
- le mansioni / operazioni elementari / fasi di lavoro;
- i tempi e l'organizzazione di lavoro.

L'analisi dei rischi e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, è suddivisa nelle seguenti tipologie:

- analisi dei rischi derivanti da elementi strutturali (pavimentazione, vie di circolazione, percorsi e uscite di emergenza, intralci, scale, finestre e vetrate, porte, utenze elettriche, segnaletica);
- analisi dei rischi relativi all'igiene industriale e del lavoro (temperatura, umidità, velocità dell'aria, presenza di agenti biologici, agenti cancerogeni, polveri, fumi, aerazione, illuminazione, altezza, cubatura e superficie, rumorosità, pulizia e manutenzione di bagni, spogliatoi e ambienti lavoro, pronto soccorso);
- analisi dei rischi relativi alla mansione specifica e all'utilizzo di macchine, attrezzature e sostanze utilizzate, riferita ai diversi gruppi omogenei;
- controllo degli adempimenti tecnico-documentali relativi agli impianti generali (impianti termici, impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche, impianti di condizionamento, impianti di aerazione, impianti di allarme, impianti antincendio, apparecchi a pressione);
- analisi dei rischi derivanti da incendio, emergenze e pronto soccorso;
- analisi dei rischi derivanti dal rumore per tutte le attività che espongono il lavoratore ad un livello di esposizione superiore a 80 dB(A) o 135 dB(V) di picco.

11. Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti

SYMPLY SOC. COOP., per ciò che concerne la gestione degli infortuni, ha adottato un sistema volto a definire i ruoli e responsabilità, le modalità di segnalazione del sinistro e di effettuazione delle comunicazioni/denunce di infortunio all'INAIL previste da normativa nonché le modalità di investigazione delle cause dei sinistri e di definizione di eventuali azioni correttive/di miglioramento da adottare al fine di evitare il ripetersi dell'evento.

La segnalazione di incidente / infortunio viene operata per prassi dal soggetto interessato dal sinistro all'Ufficio del Personale che provvede:

- ad informare il RSPP in caso di incidenti/infortuni sui luoghi di lavoro. Il RSPP ricevuta la segnalazione provvede ad informare il Datore di Lavoro e il Medico competente;
- ad informare l'Ufficio del personale che a sua volta effettua le comunicazioni/denunce di infortunio all'INAIL nelle casistiche contemplate dalla normativa di riferimento.
- Le informazioni relative agli infortuni e ai mancati infortuni concorrono all'aggiornamento del DVR.

12. Monitoraggio delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le attività di monitoraggio delle prestazioni e di verifica di conformità normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono svolte, principalmente, dal RSPP che effettua periodicamente dei sopralluoghi presso tutti i luoghi di lavoro aziendali. Gli esiti dei sopralluoghi vengono formalizzati mediante relazioni tecniche

inoltrate al Medico Competente e al Dirigente delegato. Nel caso vengano rilevate necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Datore di Lavoro si attiva per l'esecuzione degli interventi correttivi mediante coinvolgimento di ditte specializzate.

Nella quotidianità, i Preposti vigilano, per quanto di loro competenza, sull'adozione e mantenimento delle misure minime di prevenzione e protezione dalla salute e sicurezza sul lavoro dettate da normativa applicabile, linee guida di settore e dal buon senso professionale.

13. Sistema di controllo in ambito di salute e sicurezza sul lavoro: procedure operative e ruolo dell'organismo di vigilanza (art. 30, lett. f., e., h., del d. lgs. 81 / 08)

L'art. 30 lett. f) e h) prevedono che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle:

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Il comma 4 dell'art. 30 del TU, inoltre, stabilisce che "il modello [...] deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate".

A tal fine, SYMPLY SOC. COOP., ha definito il proprio sistema di controllo interno basato sostanzialmente su procedure scritte, che rivestono carattere obbligatorio per tutte le strutture aziendali coinvolte direttamente.

L'Organismo di Vigilanza svolge l'attività di monitoraggio indipendente sull'attuazione complessiva del Modello 231.

14. Aggiornamento e riesame (art. 30, comma 4 d. lgs. 81/2008)

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello 231 devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Con riferimento all'aggiornamento, il Modello 231 di SYMPLY Soc. Coop. che l'OdV ha, come previsto dallo stesso art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei protocolli ad esso connessi, suggerendo all'Organo Amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni e collegati, ad es., a: i) significativi cambiamenti organizzativi; ii) novità legislative; iii) rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività della Società; iv) scoperta di violazioni del Modello.

L'Organo Gestorio è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni formative ed informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

ULTERIORI FATTISPECIE:

L. STANDARD DI CONTROLLO IL RELAZIONE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare, riguardano le seguenti attività:

1. assunzione del personale;
2. selezione dei fornitori/impresе appaltatrici.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'Organo Gestorio, anche su proposta dell'OdV.

1) Regole di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzione, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinari dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa all'assunzione del personale, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
2. violare i principi presenti nella presente parte speciale del Modello;
3. rispettare le procedure di gruppo in essere, in riferimento in particolare ai documenti da consegnare verificando che i dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
4. occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
5. sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Inoltre, la procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- a. **la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire, nel rispetto delle procedure previste nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto**

dei principi di uguaglianza di trattamento, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;

- b. i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare della situazione il proprio superiore;
- c. eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

2) I contratti con i fornitori e appaltatori

Poiché non si può escludere che i fornitori e appaltatori possano commettere i reati della Presente Parte Speciale, i contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

3) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della Presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25- duodecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne;
2. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte Speciale.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

M. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI

1) Aree a rischio reato e regole di comportamento

In relazione ai reati e alle condotte criminose indicate in tale paragrafo, potenziali rischi potrebbero verificarsi in relazione alla potenziale creazione di sotto gruppi delinquenti, all'interno del numeroso personale dipendente addetto a mansioni di operai; anche se, a ben vedere, difficilmente ciò potrebbe tradursi in un concreto

interesse o vantaggio dell'ente. Più verosimile è invece l'eventualità che nel corso di eventuali indagini dell'Autorità Giudiziaria, qualche dipendente possa essere indotto a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La presente Parte Speciale, pertanto, prevede a carico dei Destinatari del Modello, specifiche norme di comportamento, al fine di eliminare ogni rischio di verifica, anche solo potenziale.

In particolare è previsto il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della Società;
- selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali e lasciare traccia dei relativi colloqui.

Reato astrattamente configurabile, come già detto, è quello dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p. - introdotto dalla L. 116/2009).

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Una casistica che possa determinare la responsabilità dell'Ente, ad esempio, è quella di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento

della responsabilità risarcitoria dell'Ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto. O quella di soggetto in posizione apicale o subordinata che sentito come persona informata sui fatti sia indotto a deporre il falso per favorire l'ente stesso.

Primo presidio di garanzia nei confronti di tale reato è la possibilità di segnalazione in forma anonima dell'essere stato oggetto di minacce, offerte o pressioni, effettuabile anche mediante invio di mail al indirizzo dedicato dell'OdV.

2) Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati transnazionali. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.



M – 03 Procedura Whistleblowing

Scopo	Definire il processo di gestione di eventuali segnalazioni effettuate dai dipendenti e collaboratori alla Società, fornire indicazioni operative circa ambito, contenuti, modalità di trasmissione, destinatari, nonché forme di tutela per gli attori del processo.		
Ambito:	Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutte le persone della Società.		
Edizione:	1	Data:	15/05/2024
Riesame	Annuale		
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> - OdV; - Amministratore unico. 		
Politiche riferimento incrociate:	<ul style="list-style-type: none"> - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01; - Codice etico; - Codice GDPR (in relazione agli aspetti di tutela della privacy). Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 		
Autorizzato per il rilascio:	Delibera del CdA		

INDICE

A. PREMESSA.....	3
B. OGGETTO E SCOPO DELLA PROCEDURA.....	4
C. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE.....	6
➤ Soggetti segnalanti.....	6
➤ Soggetti segnalati.....	6
➤ Oggetto della segnalazione.....	6
➤ Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati.....	7
➤ Condotte che non possono essere segnalate.....	10
➤ Contenuto minimo della segnalazione.....	11
➤ Canali di segnalazione.....	13
D. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	14
➤ Ricezione e registrazione della Segnalazione.....	14
➤ Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione.....	15
➤ Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i vertici aziendali.....	16
➤ Verifiche e indagini interne.....	17
➤ Conclusioni del processo.....	17
➤ Reporting ai Vertici Aziendali.....	18
➤ Archiviazione delle segnalazioni.....	19
➤ Feedback e coinvolgimento del Segnalante.....	19
E. TUTELE PER IL SEGNALANTE.....	19
F. TUTELE PER IL SEGNALATO.....	20
G. CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA.....	20
H. FORMAZIONE.....	21
I. SISTEMA DISCIPLINARE.....	21
J. TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
K. FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
ALL. 1 - INFORMATIVA PRIVACY.....	26

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

A. PREMESSA

L'art. 2 della L. 179/17, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, titolata *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* mira a incentivare la collaborazione dei dipendenti per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi o, comunque, illeciti nella condizione degli affari.

La norma, che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/01, (introducendo i commi dal 2-bis al 2 quater) stabilisce, al comma 2-bis, che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano:

- a) Uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01 di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del decreto, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante;
- c) Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) L’applicazione del sistema disciplinare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

I successivi commi 2-ter e 2-quater del medesimo art. 6, esplicitano ulteriormente il ripudio di atteggiamenti ritorsivi, o discriminatori, compreso il licenziamento, in danno di coloro i quali dessero luogo alle su indicate segnalazioni.

Tanto premesso, la società si impegna ogni giorno a:

- Condurre la propria attività in modo sicuro, nel rispetto dei più elevati standard etici e in conformità con tutti i requisiti di legge vigenti;
- Proteggere l’integrità dei propri rendiconti finanziari, dei propri controlli interni e delle politiche adottate;
- Garantire la sicurezza delle informazioni, dei propri beni e di quelli su cui detiene la responsabilità legale.

Tutti i dipendenti e collaboratori della SYMPLY SOC. COOP. sono tenuti ad agire in buona fede, sono incoraggiati a intervenire tempestivamente nei confronti di chi sta per tenere un comportamento irregolare al fine di interromperlo segnalando eventuali problemi riguardanti

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

violazioni effettive o sospette della nostra politica.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche “LG ANAC”), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Per completezza espositiva sono riportate le relative norme:

Art. 4 Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5 Gestione del canale di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Art. 6 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

B. OGGETTO E SCOPO DELLA PROCEDURA

Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di dare implementazione a quanto previsto dal Modello 231 si prevede l'istituzione di un sistema di "Segnalazioni" o "Whistleblowing".

Per quanto riguarda il settore privato, le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.

1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

In tale ambito, fermo restando l'obbligo di segnalazione di qualsivoglia condotta possa sottendere la realizzazione di un reato presupposto della responsabilità degli enti, dovrà prestarsi particolare attenzione alle fattispecie ritenute a più elevato rischio di verifica nel *Risk Assessment* dell'ente, quali a titolo di esempio:

Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture;

art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed abuso d'ufficio;

art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

art.25-ter: Reati societari;

art. 25-sexies: Abusi di mercato;

art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

art.25-octies 1: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) frode informatica (art. 640 ter c.p.).

2. Comportamenti in violazione del Modello 231 e/o del Codice etico.

3. Violazioni della normativa europea

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e

conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

La presente procedura ha l'obiettivo di definire e disciplinare la gestione di tali Segnalazioni effettuate tramite i canali di comunicazione attivati e disponibili, nonché rappresentare le forme di tutela che vengono garantite all'autore della segnalazione effettuata conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "Whistleblowing".

A tale fine, in particolare, il presente documento:

- definisce l'ambito di applicazione della procedura e del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;

- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante e del segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

C. PROCEDURA DISEGNALAZIONE

➤ **Soggetti Segnalanti**

Le Segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 del d.lgs. 231) della SYMPLYSOC. COOP., e quanti collaborino con l'ente anche dall'esterno, secondo gli articoli e le modalità del d.lgs. 24 del 10 marzo 2023 (art. 1 -3).

In particolare, i Soggetti Segnalanti sono i Destinatari del Modello 231, così come previsti nella Parte Generale e nella Parte Speciale del Modello 231 e, nello specifico, i componenti degli organi apicali societari, i soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, i dipendenti, i collaboratori che forniscono beni o servizi a favore della Società (revisori, consulenti, fornitori, partner, etc.), nonché nella disciplina del d. lgs 24 del 2023.

➤ **Soggetti Segnalati**

Le condotte oggetto della Segnalazione (come meglio definito al successivo paragrafo "Oggetto della Segnalazione") possono riguardare i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni della società, o soggetti terzi (quali ad esempio agenti e procacciatori, appaltatori/fornitori/consulenti, clienti, ecc.) con i quali la SYMPLY SOC. COOP.opera o intrattiene relazioni commerciali e di business.

➤ **Oggetto della segnalazione (art. 1 d. lgs 24-2023).**

I Soggetti Segnalanti possono comunicare segnalazioni di condotte illecite, purché circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, relative a:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel novero dei reati presupposto del D.Lgs.231/01, con particolare attenzione alle fattispecie di reato indicate quali a più elevato rischio nel *Risk Assessment*. Ad ulteriore titolo di esempio: corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, malversazione a danno

dello Stato, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra privati, false comunicazioni sociali, riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, aggio, frode in commercio, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati contro la personalità individuale, reati di criminalità informatica.

- Violazioni del Modello 231 o del Codice etico adottato dalla Società, poste in essere dai Soggetti Segnalati e di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali condotte, ancorché non integranti le fattispecie dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, possono ad esempio riguardare violazioni della Parte Speciale del Modello 231, delle procedure operative, o degli altri protocolli di prevenzione (ovvero i principi di comportamento e le procedure di controllo che regolamentano lo svolgimento delle attività sensibili) ivi inclusi i provvedimenti interni, gli atti e le circolari adottate dalla società in attuazione dei contenuti del Modello 231.

➤ **Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati**

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- condotte che possano realizzare abusi e/o manipolazioni di mercato;
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture.
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) frode informatica (art. 640 ter c.p.).
- condotte fraudolente nei confronti dei clienti;
- condotte di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro e di beni di provenienza illecita;
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;

- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della società;
- comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (es. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- condotte che possano costituire aggio, finalizzate ad alterare il prezzo delle azioni della società;
- operazioni non sicure/improprie o in grado di mettere in pericolo la salute o la sicurezza di qualcuno o che costituiscono un danno o un rischio per l'ambiente;
- operazioni finanziarie improprie, frodi o irregolarità nelle modalità di pagamento, di registrazione o di fatturazione di beni o servizi od altre attività illegali;
- comportamenti non etici e/o atti di corruzione;
- mancato rispetto delle procedure aziendali adottate dalla società;
- mancato rispetto delle politiche sulla sicurezza o sulla protezione dei dati personali;
- mancato rispetto di qualsiasi obbligo legale;
- qualsiasi comportamento che costituisca reato;
- qualsiasi violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- qualsiasi violazione del Codice Etico della Società.

Le Segnalazioni (ex art. 2-bis lettera a) d.lgs. 231 del 2001), dovendo essere circostanziate, non

SYMPLY SOC. COOP.

C.F. 05891081001 - Via Antonio Salandra n. 18 - 00187 Roma (RM)

www.symplyscarl.it

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o, comunque, che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci e concordanti a supporto degli stessi.

Non è necessario, tuttavia, che il Soggetto Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche e ottenere adeguati riscontri. Inoltre, se la Segnalazione ha ad oggetto possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (reati o tentativi di reato) si rammenta che esse dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi (ossia non suscettibili di diverse interpretazioni) e concordanti (ovvero confluenti nella medesima direzione).

➤ **Condotte che non possono essere segnalate (art.1 d.lgs. 24 del 2023).**

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile, in conformità al Codice Disciplinare da adottarsi ai sensi del comma 2 lettera e) dell'art. 6 D.lgs. 231, l'invio di Segnalazioni Vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che nei casi di invio di Segnalazioni Vietate la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla Società non saranno garantite.

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

Nello specifico, pertanto, il Segnalante deve essere consapevole che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante stesso sa essere false o infondate e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al Segnalato. La segnalazione non garantisce alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate con dolo o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione della presente Procedura sono passibili di sanzioni disciplinari;
- la lamentela personale non può formare oggetto di segnalazione.

Si precisa che l'azienda non prenderà alcun provvedimento nei confronti di un dipendente che ha effettuato una segnalazione rivelatasi poi infondata, purché il dipendente in questione abbia riportato le informazioni: in buona fede, convinto della loro fondatezza, senza alcun interesse personale e senza malizia.

In secondo luogo, sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

➤ **Contenuto minimo della segnalazione**

SYMPLY SOC. COOP. raccomanda di fornire nella segnalazione elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, SYMPLYSOC. COOP., ove possibile, raccomanda di fornire i seguenti elementi:

SYMPLY SOC. COOP.
C.F. 05891081001 - Via Antonio Salandra n. 18 - 00187 Roma (RM)
www.symplyscarl.it

- le proprie generalità, l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito di SYMPLYSOC. COOP.;
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto segnalato;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato (es.: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività, ecc.);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

SYMPLY SOC. COOP. offrirà supporto a qualsiasi dipendente (ad ogni livello) che inoltri una segnalazione di questo genere e farà sì che venga trattata con la massima serietà.

A tal riguardo, inoltre, SYMPLY SOC. COOP. fornirà riscontro al segnalante sullo stato della sua segnalazione, ove questi sia identificabile.

- **Canali di segnalazione (secondo il d.lgs. 24 del 2023 deve essere una persona o un ufficio specifico.)**

La Segnalazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- segnalazione attraverso il collegamento al sito www.symplyscarl.it. In sede di segnalazione verrà rilasciato un ticket al segnalante con il quale quest'ultimo potrà verificare lo stato della segnalazione effettuata;
- segnalazione orale attraverso la seguente linea telefonica **06 4550850**

I canali di cui la Società si è dotata garantiscono l'impossibilità di accesso alla Segnalazione e all'identità stessa del Segnalante da parte del Segnalato e di terzi che non siano stati identificati dall'organizzazione quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.

D. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Viene di seguito descritto il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- conclusione del processo;

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

- reporting ai Vertici Aziendali;
- archiviazione delle Segnalazioni e della correlata documentazione rilevante.

L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di esaminare e valutare le Segnalazioni garantisce che le stesse siano ricevute, esaminate e valutate da un soggetto autonomo e indipendente non gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato.

➤ **Ricezione e registrazione della Segnalazione.**

La segnalazione in forma orale attraverso la linea telefonica non registrata deve essere, al momento della ricezione della segnalazione, documentata dal personale addetto alla linea telefonica mediante resoconto dettagliato del messaggio, il cui contenuto dev'essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante e all'Organismo di Vigilanza.

Ulteriore novità introdotta dal Decreto riguarda la possibilità del whistleblower di richiedere un incontro diretto agli uffici o alla persona deputati alla gestione della segnalazione. In tal caso, l'impresa deve garantire lo svolgimento dell'incontro entro un termine di 10/15 giorni.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è sempre consigliabile procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

In particolare verrà costituito un c.d. Registro delle Segnalazioni (su supporto informatico) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione
- Data avvio indagine (qualora prevista);
- Conclusione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza mantenere riservato il contenuto e l'accesso a tale Registro, che potrà essere consultato esclusivamente a cura dei membri dell'Organismo stesso.

L'OdV, ricevuta la segnalazione, deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Infatti, Il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il whistleblower.

➤ **Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione**

L'Organismo di Vigilanza provvede tempestivamente alla presa in carico e analisi preliminare della Segnalazione ricevuta al fine della sua c.d. valutazione preliminare.

Se necessario, e se la tipologia di Segnalazione lo consente, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione.

Durante tale fase, è necessario che il gestore delle segnalazioni valuti la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

Pertanto, per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal

legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'**ammissibilità**, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta **inammissibile** per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

A seguito di queste preliminari analisi e valutazione, l'Organismo di Vigilanza provvederà a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico work flow di gestione delle stesse:

- a) Segnalazione ammissibile;**
- b) Segnalazione inammissibile;**

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, l'OdV può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Inoltre, durante la verifica preliminare, l'OdV può richiedere, al segnalante, ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione.

➤ **Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i vertici aziendali**

- In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni, l'Organismo di Vigilanza, coinvolge immediatamente l'amministratore, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.
- In caso di Segnalazioni che riguardino il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza dà comunicazione immediata all'amministratore, al fine di coordinare e definire il successivo

processo di indagine.

- In caso di Segnalazioni che riguardino l'amministratore, l'Organismo di Vigilanza dà comunicazione immediata ai soci al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

➤ **Verifiche e indagini interne**

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come ammissibile, l'Organismo di Vigilanza procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e raccoglierne adeguata evidenza.

All'Organismo di Vigilanza è riservata la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell'istruttoria.

Nell'ambito dell'attività istruttoria l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto di strutture/funzioni aziendali interne adeguatamente qualificate e/o attraverso il ricorso a consulenti esterni.

In tali circostanze i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi Destinatari della presente Procedura e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. In caso di violazioni da parte di tali soggetti dei principi definiti dalla presente Procedura, la Società potrà applicare le misure indicate nel sistema disciplinare/sanzionatorio del Modello 231.

➤ **Conclusione del processo**

La fase di verifica si conclude con la stesura di un apposito *Report* per la formalizzazione del contesto di riferimento della Segnalazione, delle attività di verifica svolte e delle modalità/metodologie seguite e dei relativi risultati/osservazioni ottenute. Il *Report* proporrà inoltre le azioni da intraprendere in relazione a ciascuna osservazione/rilievo formulati.

All'esito delle indagini e verifiche di cui al precedente, l'Organismo di Vigilanza, qualora non ravvisi la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella Segnalazione o comunque alcuna violazione rilevante ai sensi del Modello 231 o del Codice di Condotta, provvede ad archiviare la Segnalazione.

Qualora invece ne ravvisi la fondatezza e la segnalazione riguardi dipendenti della Società, invierà tempestivamente il *Report* conclusivo delle indagini all'Amministratore per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti.

L'amministratore deve informare tempestivamente l'OdV circa l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare aperto nei confronti del Segnalato dipendente della Società.

Nel caso in cui l'analisi di una Segnalazione, rilevatasi infondata, abbia reso necessaria l'audizione

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

del Segnalato, egli va tempestivamente informato della chiusura del procedimento di analisi e, di conseguenza, dell'assenza di provvedimenti nei suoi confronti.

➤ **Reporting ai Vertici Aziendali**

In caso di Segnalazione che si riveli fondata, concernente:

- l'Amministratore, l'Organismo di Vigilanza informerà la compagine societaria;
- il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Amministratore.

In ogni caso, gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica *ad hoc* che sarà oggetto di informativa su base periodica all'Amministratore.

➤ **Archiviazione delle Segnalazioni**

Le Segnalazioni e la relativa documentazione correlata devono essere opportunamente archiviate in formato elettronico e/o cartaceo a seconda del supporto.

➤ **Feedback e coinvolgimento del Segnalante**

Per ogni Segnalazione sarà inviato idoneo *feedback* al Segnalante.

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria.

La previgente disciplina è poi di volta in volta coordinata e suffragata dall'osservanza di quanto disposto nell'art. 5 del d.lgs. 24 del 2023:

- rilascio alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

In tale ultimo, caso è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

E. TUTELE PER IL SEGNALANTE (art. 16 a 22 del D. lgs 24 del 2023).

Nessuna azione disciplinare potrà essere adottata nei confronti di chi inoltra una segnalazione legittima, anche se i sospetti segnalati dovessero rivelarsi infondati. Saranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque cerchi di vessare, discriminare o porre in essere altre forme di ritorsione verso il segnalante. Salvi i casi in cui venga adita l'Autorità Giudiziaria, nelle more dell'accertamento della veridicità della segnalazione, sarà trattata con estrema riservatezza l'identità del segnalante. In particolare, non sarà rivelato il nome del segnalante senza il suo consenso e non sarà consentito a eventuali soggetti segnalati di accedere alla segnalazione e all'identità del segnalante.

SYMPLY SOC. COOP. garantisce le tutele sopra indicate anche al segnalante che abbia concorso alla realizzazione della condotta segnalata nel caso in cui quest'ultimo si sia ravveduto e abbia, quindi, effettuato la segnalazione, salvo che il fatto segnalato non si configuri come reato.

SYMPLY SOC. COOP. ricorda che simili misure di tutela valgono esclusivamente per chi abbia segnalato in buona fede.

In particolare, il Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante con:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tali misure di protezione si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Al riguardo, le LG ANAC prevedono che "il termine "assistenza", fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste

SYMPLY SOC. COOP.

C.F. 05891081001 - Via Antonio Salandra n. 18 - 00187 Roma (RM)

www.symplyscarl.it

anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali";

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Sulla nozione di "stabile legame affettivo", le LG ANAC prevedono che "tale espressione potrebbe far riferimento, innanzitutto, a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi, però, non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita.
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, sarebbe opportuno, nell'ambito del processo di istruttoria della segnalazione, prevedere la richiesta al segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

F. TUTELE PER IL SEGNALATO

Salvi i casi in cui venga adita l'autorità giudiziaria, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità, l'identità di eventuali soggetti segnalati sarà trattata con estrema riservatezza.

SYMPLY SOC. COOP. non adotterà alcun provvedimento (neanche di carattere disciplinare) nei confronti di eventuali soggetti segnalati sulla base di quanto affermato dal segnalante senza aver acquisito adeguati e documentati riscontri oggettivi e senza aver proceduto a accertare tutte le circostanze oggetto di segnalazione.

SYMPLY SOC. COOP. adotterà provvedimenti (anche di carattere disciplinare) nei confronti di chi si renderà protagonista di segnalazioni diffamatorie, manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la reputazione della Società e/o di eventuali soggetti segnalati, nonché nei confronti di chiunque intenzionalmente utilizzi impropriamente e/o strumentalmente la procedura di segnalazione.

G. CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

La società garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Soggetto Segnalante, qualora si tratti di segnalazioni nominative, e del Segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l'eventuale documentazione) non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine, di seguito descritto.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione di tale obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare del Modello 231.

La riservatezza del Soggetto Segnalante potrà essere derogata quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

H. FORMAZIONE

SYMPLYSOC. COOP., oltre a includere il tema *Whistleblowing* e la presente Procedura nelle sessioni di formazione sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01, provvede a garantire l'informazione attraverso ampia diffusione mediante i consueti canali di comunicazione aziendale e i sistemi di comunicazione permanente (sito *web*, bacheche, poster, ecc).

Gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale e mettere a disposizione della persona segnalante (a titolo esemplificativo, personale interno, consulenti esterni, azionisti, Partner commerciali, fornitori, ecc.) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

I. SISTEMA DISCIPLINARE

SYMPLY SOC. COOP. prevede provvedimenti/sanzioni disciplinari:

- nei confronti di soggetti segnalati che a completamento del processo di accertamento vengano riconosciuti oggettivamente responsabili di una o più azioni/violazioni tra quelle contemplate nel paragrafo *"Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati"* della presente procedura;
- nel caso in cui il segnalante abbia posto in essere condotte diffamatorie, manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la reputazione della Società e/o del segnalato, nonché nei confronti di chiunque intenzionalmente utilizzi impropriamente e/o strumentalmente la procedura di segnalazione;
- nei confronti di chiunque agisca in violazione della procedura di segnalazione e/o ponga in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante.

SYMPLY SOC. COOP. applica le sanzioni disciplinari previste dal sistema sanzionatorio integrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/01.

Resta fermo e impregiudicato il diritto di SYMPLY SOC. COOP. di adire le autorità competenti-penali e civili- nel caso in cui rilevi che l'evento segnalato presenti le caratteristiche di un reato o di un illecito civile.

J. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutte le informazioni saranno gestite, conservate e comunque trattate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di protezione dei dati.

Si precisa inoltre che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

personali (D.Lgs.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, e, a partire dal 25 maggio 2018, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- il Soggetto Segnalante riceverà, in sede di Segnalazione, una Informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, le figure/uffici ai quali i dati segnalati possono essere, in casi limitati, comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti del Segnalante con riferimento ai propri dati personali trattati;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: le segnalazioni vengono cancellate decorsi i termini di cui al paragrafo "*Archiviazione delle Segnalazioni*";
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa *privacy*) in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di *whistleblowing* possono essere limitati, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo la malafede di quest'ultimo.

K. FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I flussi verso l'Organismo di vigilanza sono descritti nei paragrafi precedenti (paragrafi C e D).

ALLEGATO 1
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY
(REGOLAMENTO UE 2016/679)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLE
SEGNALAZIONI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti o raccolti in occasione della procedura di Whistleblowing formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SYMPLY SOC. COOP. (o "Titolare del trattamento").

Il trattamento dei dati personali (ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail, titolo di lavoro e posizione, ecc.) sarà eseguito attraverso l'implementazione di un programma di conformità ai sensi del D.Lgs. 231/01, che prevede una specifica procedura interna per la segnalazione di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme che regolano l'attività della società ("Procedura Whistleblowing").

Tale procedura è volta a garantire la sicurezza e la protezione dei diritti e dei beni della società, a far luce sulle eventuali negligenze e a prevenire atti illeciti e / o altre possibili violazioni delle disposizioni stabilite dal Codice Etico e delle procedure aziendali.

1. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è SYMPLY SOC. COOP.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'Organismo di Vigilanza.

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Titolare del trattamento per i seguenti scopi:

- a) Attuare e gestire una procedura interna di denuncia delle irregolarità e svolgere tutte le attività pertinenti (ad esempio accertamenti, adozione delle misure disciplinari, comunicazione alle autorità giudiziarie, se necessario, ecc.);

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

- b) analizzare le comunicazioni di *Whistleblowing* fornite dai segnalanti e decidere se è necessario di avviare le verifiche o, altrimenti, di chiudere immediatamente il caso (ad esempio quando le comunicazioni sono false, sono state presentate in malafede o, evidentemente, mancanza di fondamento);
- c) svolgere accertamenti in relazione a fatti e circostanze segnalati;
- d) adottare misure adeguate in conseguenza di violazioni accertate.

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra riportate si basa sugli obblighi imposti dalla legge con riferimento alla Procedura Whistleblowing, nonché sul legittimo interesse di SYMPLY SOC. COOP. di:

i) condurre la propria attività in modo sicuro, nel rispetto dei più elevati standard etici e di conformità con tutti i requisiti di legge vigenti, nonché

(ii) incoraggiare i dipendenti e collaboratori a segnalare eventuali violazioni effettive o sospette delle quali sia venuto a conoscenza.

Saranno solo raccolte ed elaborate le informazioni e la documentazione ritenute pertinenti e non eccessive per il raggiungimento degli scopi della Procedura Whistleblowing.

Sarà sempre tutelata la riservatezza del segnalante la cui identità non potrà mai essere rivelata al segnalato -salvo i casi previsti dalla legge- al fine di tutelare la riservatezza di quest'ultimo, evitare ritorsioni, minacce, violenze, ecc.

La informiamo che il GDPR vieta il trattamento di Dati Personali che rivelino l'origine razziale ed etnica dell'interessato; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche o l'adesione ad associazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche; lo stato di salute e la vita sessuale, nonché dei dati genetici e di quelli biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica ("Dati particolari"), se non in determinati casi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria

I Dati particolari non saranno trattati, se non necessari al fine di assolvere agli obblighi imposti dalla normativa cui è soggetto il Titolare del Trattamento.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, in applicazione delle misure di sicurezza.

4. Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'attuazione e la gestione della Procedura *Whistleblowing*, come parte del programma di *compliance* aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/01, e per il raggiungimento delle finalità meglio indicate al precedente paragrafo 2.

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

5. Comunicazione dei dati

I dati personali, trattati dall'Organismo di Vigilanza, potrebbero essere comunicati:

- a) Alle Autorità Giudiziarie competenti, qualora insorgano procedimenti civili e/o penali e/o amministrativi o qualora fosse richiesto
- b) All'Amministratore unico o ad altre Funzioni.

In questi casi, la informiamo che i suoi dati personali saranno comunicati con modalità riservate e sicure.

Inoltre, si fa presente che i dati personali dei segnalanti nonché di eventuali segnalati e testimoni non saranno divulgati anche dopo la chiusura dell'istruttoria del procedimento, ad eccezione dei casi in cui tale comunicazione si renda necessaria.

6. Conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679 i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Tuttavia, nel caso in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o una misura disciplinare contro i trasgressori o contro il segnalante che ha presentato una dichiarazione falsa o diffamatoria, i dati personali saranno conservati fino alla conclusione del procedimento e al termine previsto per qualsiasi ricorso.

7. Diritti dell'interessato

Il GDPR prevede che la persona interessata dal trattamento, laddove applicabile, possa esercitare il diritto di:

- ottenere dal Titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei suoi dati personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR;
- opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi connessi alla sua posizione particolare.

L'esercizio dei diritti sopra elencati può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi

	M-03- Procedura Whistleblowing	Ed: 01 Data: 15/05/2024
---	--------------------------------	----------------------------

dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Laddove applicabile e non contrastante con la disposizione sopra indicata, lei potrà esercitare i suoi diritti inviando una formale richiesta scritta a:

- SYMPLY SOC. COOP.

Sede legale Via Antonio Salandra n. 18 – 00187 Roma (RM)

Ai sensi del GDPR, SYMPLY SOC. COOP. non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, e in particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui lei richieda più di una copia dei suoi dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, SYMPLY SOC. COOP. potrebbe rifiutarsi di soddisfare la richiesta. SYMPLY SOC. COOP. potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta.

SYMPLY SOC. COOP. potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di evadere le richieste, qualora avesse bisogno di verificare l'identità della persona fisica che le ha presentate.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, lei avrà inoltre il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (per l'Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati.